

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 giugno 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2024, n. 1.

**Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14).** (25R00057). . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2024, n. 2.

**Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici.** (25R00058). . . . . Pag. 12

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 39.

**Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Seconda variazione.** (24R00379). . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 40.

**Misura a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Modifiche alla l.r. 65/2010.** (24R00380). . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2024, n. 41.

**Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011.** (24R00381). . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2024, n. 42.

**Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche alla l.r. 16/2000.** (24R00382). . . . . Pag. 21

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2024, n. 22.

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza) e ulteriori disposizioni urgenti.** (24R00420). . . . . Pag. 23


LEGGE REGIONALE 19 novembre 2024, n. 23.


**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (fornitura hardware idoneo a supportare software per programmazione e pianificazione dei servizi di TPL) e ulteriori disposizioni.** (24R00421). . . . . Pag. 26

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 18 novembre 2024, n. 28.

**Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026.** (24R00407). . . . . Pag. 27





## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2024, n. 1.

**Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 6 del 6 febbraio 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione all'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17*

1. Dopo la lettera *a)* del comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è inserita la seguente:

«*a-bis*) sviluppo e sostegno al settore dell'acquacoltura;».

Art. 2.

*Modificazione all'art. 2 della l.r. n. 17/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della l.r. n. 17/2016 è sostituito dal seguente:

«2. La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che con gli interventi di cui alla presente legge, attraverso specifici programmi e complementi regionali attuativi della strategia nazionale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche tenuto conto dei progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo che, nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sono attuati attraverso l'approccio LEADER dei Gruppi di azione locale (GAL).».

Art. 3.

*Modificazioni all'art. 4 della l.r. n. 17/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 17/2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

«*i)* avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti o persistenti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 per cento della produzione media di un agricoltore, calcolata sulla base del precedente triennio o quadriennio o della produzione media calcolata sui cinque anni od otto precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso;»;

*b)* alla lettera *l)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come definito nel Piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023/2027».

Art. 4.

*Modificazioni all'art. 5 della l.r. n. 17/2016*

1. All'art. 5 della l.r. n. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 7-bis, al fine di conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:


*a)* miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

*b)* miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione incrementi il livello minimo previsto dalle disposizioni eurounitarie vigenti nelle predette materie;

*c)* realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiario, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;

*d)* ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati. Se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, ove opportuno, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;

*e)* contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;



*f)* contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;

*g)* contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.»;

*b)* la lettera *e)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*e)* i costi per l'acquisizione e lo sviluppo o per i diritti d'uso di programmi e servizi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.»;

*c)* alla lettera *f)* del comma 3, le parole: «lettera *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *e)*, *f)* e *g)*»;

*d)* la lettera *g)* del comma 3 è sostituita dalla seguente: «*g)* i costi per gli investimenti irrigui che soddisfano le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettere *f)* e *g)*, del regolamento (UE) 2022/2472.»;

*e)* la lettera *b)* del comma 5 è sostituita dalla seguente: «*b)* l'acquisto di diritti all'aiuto.»;

*f)* la lettera *c)* del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«*c)* l'acquisto e l'impianto di piante annuali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui al comma 3, lettera *h)*.»;

*g)* alla lettera *e)* del comma 5, le parole: «normativa europea vigente» sono sostituite dalle seguenti: «normativa eurounitaria e statale vigente.»;

*h)* la lettera *f)* del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«*f)* l'acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui al comma 3, lettera *h)*.»;

*i)* dopo la lettera *f)* del comma 5, come sostituita dalla lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata del beneficiario.»;

*j)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1, per i costi di cui al comma 3, lettere *a)*, *c)*, *h)* e *i)*, per quelli collegati alle predette lettere *a)* e *c)* ai sensi della lettera *d)* del medesimo comma 3, e *j)*:

*a)* i proprietari di alpeggi o mayen, ancorché non titolari o conduttori di impresa agricola, limitatamente agli interventi destinati alla produzione agricola primaria realizzati in tali siti;

*b)* gli enti locali e le loro forme associative, per l'effettuazione di investimenti destinati ad un utilizzo collettivo da parte di imprese agricole.»;

*k)* dopo il comma 7, come sostituito dalla lettera *j)*, è inserito il seguente:

«7-bis. L'intensità massima di aiuto di cui al presente articolo è pari:

*a)* al 100 per cento dei costi ammissibili nei seguenti casi:

1) investimenti non produttivi connessi agli obiettivi di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, e *g)*;

2) investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui al comma 1, lettera *d)*, e investimenti volti a prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da calamità naturali, circostanze eccezionali e avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

*b)* all'80 per cento dei costi ammissibili nei seguenti casi:

1) investimenti effettuati da giovani agricoltori;

2) investimenti produttivi legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale o climatico di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)*, o al benessere animale;

*c)* al 65 per cento nel caso di investimenti per l'irrigazione nell'azienda;

*d)* al 60 per cento dei costi ammissibili in tutti gli altri casi.».

#### Art. 5.

##### Modificazioni all'art. 6 della l.r. n. 7/2016

1. All'art. 6 della l.r. n. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «sotto forma di mutui a tasso agevolato» sono inserite le seguenti: «e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 6-bis.»;

*b)* la lettera *d)* del comma 2 è sostituita dalla seguente: «*d)* i costi per l'acquisizione e lo sviluppo o per i diritti d'uso di programmi e servizi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.»;

*c)* alla lettera *c)* del comma 4, le parole: «normativa europea vigente» sono sostituite dalle seguenti: «normativa eurounitaria e statale vigente.»;

*d)* dopo la lettera *c)* del comma 4, come modificata dalla lettera *c)*, è aggiunta la seguente: «*c-bis)* i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata del beneficiario.»;

*e)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1, per i costi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per quelli collegati alle predette lettere *a)* e *b)* ai sensi della lettera *c)* del medesimo comma 2, ed *e)*:

*a)* i proprietari di alpeggi o mayen, ancorché non titolari o conduttori di impresa agricola, limitatamente agli interventi destinati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli realizzati in tali siti;


*b)* gli enti locali e le loro forme associative, per l'effettuazione di investimenti destinati ad un utilizzo collettivo da parte di imprese agricole.»;

*f)* dopo il comma 6, come sostituito dalla lettera *e)*, è inserito il seguente:

«6-bis. L'intensità massima di aiuto di cui al presente articolo è pari:

*a)* all'80 per cento dei costi ammissibili nei seguenti casi:

1) investimenti effettuati da giovani agricoltori;



2) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale o climatico di cui all'art. 5, comma 1, lettere e), f) e g), o al benessere animale;

b) al 60 per cento dei costi ammissibili in tutti gli altri casi.».

#### Art. 6.

##### Modificazioni all'art. 7 della l.r. n. 17/2016

1. All'art. 7 della l.r. n. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produttività e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 5, per l'effettuazione dei seguenti interventi, relativi all'attività di allevamento:

a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;

b) diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;

c) ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;

d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali;

e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché per l'uso più efficiente delle risorse;

f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;

g) recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;

h) diversificazione del reddito delle imprese dell'acquacoltura tramite lo sviluppo di attività complementari;

i) investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

j) promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti dell'acquacoltura avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua;

k) aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese dell'acquacoltura verso fonti rinnovabili di energia.»;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole: «, compresi gli arredi e gli strumenti funzionali alla commercializzazione dei prodotti,» sono soppresse;

c) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «d) i costi per l'acquisizione e lo sviluppo o per i diritti d'uso di programmi e servizi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;»;

d) alla lettera b) del comma 4, le parole: «normativa europea vigente» sono sostituite dalle seguenti: «normativa eurounitaria e statale vigente»;

e) dopo la lettera b) del comma 4, come modificata dalla lettera d), è aggiunta la seguente:

«b-bis) i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata del beneficiario.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'intensità massima di aiuto di cui al presente articolo è pari:

a) all'80 per cento dei costi ammissibili qualora l'investimento abbia un impatto positivo sull'ambiente;

b) al 75 per cento dei costi ammissibili in caso di operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi;

c) al 60 per cento dei costi ammissibili nel caso di operazioni a sostegno dell'acquacoltura sostenibile;


d) al 50 per cento dei costi ammissibili in tutti gli altri casi.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli aiuti di cui ai commi da 1 a 5 sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 33 del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022.»;

h) dopo il comma 6, come sostituito dalla lettera g), è inserito il seguente:

«6-bis. Alle medesime condizioni di cui ai commi da 2 a 5 possono inoltre essere concessi alle imprese di cui al comma 1 aiuti per interventi relativi alle attività di trasformazione e commercializzazione ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. legge del 15 dicembre 2023.».



## Art. 7.

*Inserimento dell'art. 7-bis nella l.r. n. 17/2016*

1. Dopo l'art. 7 della l.r. n. 17/2016, come modificato dall'art. 6, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile). — 1. Al fine di promuovere l'avvio di nuove PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, possono essere concessi aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 4, per la promozione dell'imprenditorialità nel settore dell'acquacoltura e per la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi imprenditori.

2. Gli aiuti sono concessi agli imprenditori dell'acquacoltura che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:

a) possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate;

b) creino per la prima volta PMI dell'acquacoltura mettendosi a capo di tale impresa;

c) presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività nel settore dell'acquacoltura.

3. Sono considerati ammissibili i seguenti costi risultanti direttamente dal progetto:

a) costi delle attrezzature;

b) costi per gli investimenti materiali e immateriali.

4. L'intensità massima di aiuto di cui al presente articolo è pari:

a) al 60 per cento dei costi ammissibili nel caso di operazioni a sostegno dell'acquacoltura sostenibile;

b) al 50 per cento dei costi ammissibili in tutti gli altri casi.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 37 del regolamento (UE) 2022/2473.»

## Art. 8.

*Modificazioni all'art. 9 della l.r. n. 17/2016*

1. All'art. 9 della l.r. n. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso del comma 1, dopo le parole: «anche per il tramite delle associazioni di allevatori» sono inserite le seguenti: «, cui vengono trasferite le risorse necessarie»;

b) alla lettera d) del comma 1, le parole: «in alternativa a quanto previsto dalla lettera c),» sono soppresse;

c) dopo la lettera e) del comma 1, è inserita la seguente:

«e-bis) per il miglioramento genetico dei capi fino ad un massimo di 1.000 euro a impresa agricola per corso genetico di valorizzazione del bestiame.»;

d) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, possono altresì essere concessi alle associazioni di allevatori aiuti per investimenti e spese legate all'effettuazione di attività di miglioramento e monitoraggio delle produzioni zootecniche.»;

e) al comma 2, le parole: «lettere c), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), e-bis) e f)»;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli aiuti di cui comma 1, lettere a), b), d), e) e f), sono concessi ai sensi e nei limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) 2022/2472. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera e-bis), sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013.»;

g) alla lettera b) del comma 4, le parole: «regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli aiuti di cui ai commi 1-bis e 4 sono concessi, rispettivamente, ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) 2023/2831, in quanto applicabile, e n. 1408/2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento delle spese ammissibili, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui ai commi 1 e 1-bis. Eventuali analisi diverse rispetto a quelle previste dal comma 4, lettera b), possono essere effettuate dai laboratori di analisi delle strutture regionali competenti su richiesta delle PMI di cui al comma 1, fermo restando che, qualora le analisi non siano fornite sotto forma di servizio agevolato ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) 2023/2831 e n. 1408/2013, i relativi oneri restano in capo alle medesime PMI.»


## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 10 della l.r. n. 17/2016*

1. L'art. 10 della l.r. n. 17/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria). — 1. Al fine di consentire alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, un'efficace gestione dei rischi ambientali, possono essere concessi aiuti integrativi:

a) rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), per il pagamento di premi assicurativi per la coper-



tura del rischio di danni alle strutture del settore vegetale. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 70 per cento del costo del premio assicurativo;

b) rispetto a quanto previsto dalla sottomisura SRF.01, denominata «Assicurazioni agevolate» del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, per il pagamento di premi assicurativi per la copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 per cento della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 70 per cento del costo del premio assicurativo.

2. La copertura assicurativa deve compensare esclusivamente il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al comma 1 e non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del regolamento (UE) 2022/2472.»

#### Art. 10.

##### *Modificazioni all'art. 10-bis della l.r. n. 17/2016*

1. All'art. 10-bis della l.r. n. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono ritenuti ammissibili, e calcolati a livello dei singoli beneficiari, i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, previamente valutati dalla struttura regionale competente che concede gli aiuti, anche avvalendosi di un esperto indipendente incaricato dalla medesima o da un'impresa di assicurazione.»;

b) dopo il comma 2, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

«2-bis. Gli aiuti possono riguardare le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione, nonché i danni materiali.»

#### Art. 11.

##### *Modificazione all'art. 10-ter della l.r. n. 17/2016*

1. Il comma 1 dell'art. 10-ter della l.r. n. 17/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di sostenere il patrimonio apicolo e di compensare le PMI, iscritte presso l'anagrafe apistica nazionale nella sezione commerciale e operanti nel territorio regionale, per perdite di produzione non causate deliberatamente dal beneficiario o conseguenza della sua

negligenza, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo di quaranta euro ad alveare nei casi in cui le stesse PMI non abbiano beneficiato, in relazione al settore dell'apicoltura, degli aiuti di cui all'art. 10-bis.».

#### Art. 12.

##### *Inserimento dell'art. 10-quater nella l.r. n. 17/2016*

1. Dopo l'art. 10-ter, come modificato dall'art. 11, è inserito il seguente:

«Art. 10-quater (Aiuti per i danni causati dalle calamità naturali). — 1. Al fine di compensare le imprese, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, per i danni subiti in conseguenza di una calamità naturale formalmente riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento dei costi ammissibili, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative.

2. Sono ritenuti ammissibili, e calcolati a livello dei singoli beneficiari, i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, previamente valutati dalla struttura regionale competente che concede gli aiuti, anche avvalendosi di un esperto indipendente incaricato dalla medesima o da un'impresa di assicurazione.

3. Gli aiuti possono riguardare le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione, nonché i danni materiali.

4. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi della calamità naturale e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della medesima.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 37 del regolamento (UE) 2022/2472.».


#### Art. 13.

##### *Inserimento dell'art. 10-quinquies nella l.r. n. 17/2016*

1. Dopo l'art. 10-quater, come inserito dall'art. 12, è inserito il seguente:

«Art. 10-quinquies (Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a compensare i relativi danni). — 1. Al fine di compensare le PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di organismi nocivi ai vegetali, nonché per le perdite causate dai medesimi, possono essere concessi aiuti fino ad un massimo del 100 per cento dei costi ammissibili, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure statali o eurounitarie o in virtù di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per i medesimi costi.

2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono limitati ai costi e alle perdite causate dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'ufficio servizi fitosanitari regionale o altra struttura regionale competente abbia formalmente riconosciuto la presenza.



3. Gli aiuti relativi alla compensazione delle perdite sono concessi sotto forma di aiuto a fondo perduto. Gli aiuti per compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti alle PMI beneficiarie, e sono versati ai prestatori dei suddetti servizi, fatta eccezione per gli aiuti relativi ai seguenti costi ammissibili che possono essere concessi direttamente alle suddette PMI beneficiarie sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalle medesime:

a) costi per acquisto, stoccaggio, distribuzione e somministrazione di prodotti fitosanitari;

b) costi per distruzione delle piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità pubbliche competenti, nonché pulizia, disinfezione o disinfestazione dell'azienda e delle attrezzature.

4. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che la presenza dell'organismo nocivo è stata causata deliberatamente dal beneficiario o è la conseguenza della sua negligenza.

5. I regimi di aiuto relativi a un organismo nocivo ai vegetali sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall'organismo nocivo ai vegetali.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472.».

#### Art. 14.

##### *Sostituzione dell'art. 11 della l.r. n. 17/2016*

1. L'art. 11 della l.r. n. 17/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo*). — 1. Al fine di garantire il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, possono essere concessi alle PMI, ivi compresi i membri della famiglia rurale, operanti sul territorio regionale nel medesimo settore, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ad eccezione dei costi di cui al comma 2, lettere b) e c), per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, per attività dimostrative, per la promozione dell'innovazione, per azioni di informazione e per scambi interaziendali di breve durata nonché visite presso altre imprese agricole.

2. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a) spese per l'organizzazione e la gestione di azioni di formazione professionale e per l'acquisizione di competenze, quali corsi di formazione, seminari, conferenze e *coaching* e azioni di informazione;

b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;

c) costi di ammortamento relativi agli investimenti effettuati per realizzare progetti dimostrativi proposti in collaborazione con un ente o organismo di ricerca, nella misura e per il periodo in cui i medesimi investimenti sono utilizzati per i progetti.

3. I compensi dei servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni. I costi per le spese di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere rimborsati direttamente alle PMI beneficiarie.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attività e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attività prestate.

5. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1 e nel caso dei progetti dimostrativi l'importo massimo dell'aiuto non può comunque superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472.».

#### Art. 15.


##### *Sostituzione dell'art. 12 della l.r. n. 17/2016*

1. L'art. 12 della l.r. n. 17/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo*). — 1. Al fine di conseguire il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali, nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per consulenze relative ad almeno un obiettivo specifico di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 307/2013, e attinenti ad almeno uno dei seguenti ambiti:

a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) 2021/2115;

b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,



del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 3/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale"), dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione "Piano d'azione europeo One Health contro la resistenza antimicrobica";

d) la prevenzione e la gestione dei rischi;

e) la modernizzazione, il rafforzamento della competitività, l'integrazione settoriale, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;

f) le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'art. 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;

g) la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;

h) le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;

i) produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle esigenze.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la consulenza può riguardare:

a) il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura;

b) l'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità;

c) le prestazioni economiche e ambientali dell'impresa agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività;

d) lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

3. I compensi dei servizi di consulenza sono erogati ai prestatori dei servizi medesimi, i quali devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tali funzioni, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere prestate anche direttamente dalla Regione o da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria. Qualora siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni di categoria, l'appartenenza alle stesse non deve costituire condizione per l'accesso alle attività e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi devono essere limitati ai costi delle attività prestate.

5. L'importo dell'aiuto non supera il 100 per cento dei costi ammissibili fino a un massimo di 25.000 euro, a eccezione di quelli di cui al comma 2, per triennio, per la consulenza fornita dal prestatore del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria.

6. L'importo dell'aiuto non supera il 100 per cento dei costi ammissibili fino a un massimo di 200.000 euro, a eccezione di quelli di cui al comma 2, per triennio, per la consulenza fornita dal prestatore del servizio a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 22 del regolamento (UE) 2022/2472.».

## Art. 16.


### *Inserimento dell'art. 12-bis nella l.r. n. 17/2016*

1. Dopo l'art. 12, come sostituito dall'art. 15, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Aiuti per servizi di sostituzione nell'impresa agricola). — 1. Alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per la sostituzione dell'agricoltore, di un coadiuvante familiare o di un lavoratore agricolo durante la loro assenza dovuta a malattia compresa la malattia dei figli e la malattia grave di un convivente con necessità di cure costanti, ai periodi di ferie, al congedo di maternità e congedo parentale, in caso di decesso o nel caso di partecipazione ad attività formative.

2. La durata totale della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale. Per il congedo di maternità e il congedo parentale la durata della sostituzione è limitata a sei mesi in ciascun caso.

3. I servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal



caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

4. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 23 del regolamento (UE) 2022/2472.».

#### Art. 17.

##### *Sostituzione dell'art. 13 della l.r. n. 17/2016*

1. L'art. 13 della l.r. n. 17/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Aiuti per spese di funzionamento nel settore agricolo*). — 1. Al fine di garantire competitività e sostenibilità economica possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti a fondo perduto per le seguenti spese di funzionamento:

a) oneri per la gestione delle strutture di proprietà regionale o di proprietà di società a partecipazione pubblica;

b) costi per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie presso appositi centri di smaltimento o lavorazione;

c) altri costi di funzionamento legati all'attività di produzione, trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono inoltre essere concessi, tramite il laboratorio di analisi della struttura regionale competente, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati, per l'effettuazione di analisi di controllo sul processo di trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) 2023/2831 e n. 1408/2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti di cui al comma 2 non coprano il 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1.».

#### Art. 18.

##### *Modificazione all'art. 14 della l.r. n. 17/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 14 della l.r. n. 17/2016 è sostituito dal seguente:

«2. Gli aiuti di cui al presente articolo consistono in mutui a tasso agevolato, nonché aiuti a fondo perduto fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831, in quanto applicabile.».

#### Art. 19.

##### *Modificazione all'art. 15 della l.r. n. 17/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 15 della l.r. n. 17/2016 è sostituito dal seguente:

«2. Gli aiuti di cui al presente articolo consistono in mutui a tasso agevolato, nonché aiuti a fondo perduto fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili e sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831, in quanto applicabile.».

#### Art. 20.

##### *Modificazioni all'art. 17 della l.r. n. 17/2016*

1. Alla lettera c) del comma 1, dell'art. 17, della l.r. n. 17/2016, dopo le parole: «e promuovere il settore agricolo e la cultura rurale», sono aggiunte le seguenti: «, nonché per pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli».

2. Al comma 4, dell'art. 17, della l.r. n. 17/2016, le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2023/2831».

#### Art. 21.

##### *Inserimento dell'art. 17-bis nella l.r. n. 17/2016*

1. Dopo l'art. 17 della l.r. n. 17/2016, come modificato dall'art. 20, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Azioni di valorizzazione e promozione del settore dell'acquacoltura*). — 1. Al fine di valorizzare e promuovere il settore emergente dell'acquacoltura la Regione può concedere alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ai beneficiari, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni, nonché per altre attività e iniziative finalizzate a valorizzare e promuovere il settore ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 190 del 28 giugno 2014 e del regolamento (UE) 2023/2831, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.».


#### Art. 22.

##### *Modificazioni all'art. 18 della l.r. n. 17/2016*

1. All'art. 18 della l.r. n. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli nonché un miglior approvvigionamento ed efficientamento nell'utilizzo della risorsa idrica, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio de-



creto n. 215/1933 aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 90 per cento delle spese ammissibili, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato o aiuti nella formula mista aiuti a fondo perduto e mutui a tasso agevolato, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili, per la realizzazione delle seguenti iniziative di tipo infrastrutturale a valenza comprensoriale, ivi comprese le relative manutenzioni straordinarie e gli oneri progettuali sostenuti per la realizzazione delle medesime:

a) studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di riordino fondiario;

b) interventi di miglioramento della viabilità rurale;

c) interventi di sistemazione e messa a coltura del terreno;

d) interventi di elettrificazione rurale;

e) interventi di adeguamento della rete di gestione idrica e di realizzazione di bacini di accumulo.»;

b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare la partecipazione dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto n. 215/1933 a bandi e programmi nazionali, oggetto di eventuale cofinanziamento europeo, per il finanziamento delle iniziative di adeguamento della rete di gestione idrica e di realizzazione di bacini di accumulo, possono essere concessi ai medesimi consorzi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili per il pagamento degli oneri progettuali sostenuti al fine di realizzare il livello progettuale minimo richiesto, a prescindere dal successivo effettivo finanziamento degli interventi.».

#### Art. 23.

##### Modificazione all'art. 19 della l.r. n. 17/2016

1. La lettera a) del comma 1, dell'art. 19, della l.r. n. 17/2016 è sostituita dalla seguente:

«a) all'ampliamento dei confini territoriali legato alla fusione e alla fusione per incorporazione o a operazioni di allargamento del comprensorio;».

#### Art. 24.

##### Modificazioni all'art. 20 della l.r. n. 17/2016

1. All'art. 20 della l.r. n. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine della corretta determinazione degli aiuti di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, e 19, commi 1, lettera b), e 2, le relative domande di finanziamento devono essere corredate di una dichiarazione, redatta secondo apposito modello approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 31, circa l'eventuale gestione, da parte dei richiedenti, di centraline idroelettriche per la produzione, il consumo e la vendita di energia elettrica o la concessione in uso a titolo oneroso a terzi delle medesime o di altre infrastrutture. L'obbligo dichiarativo di cui al precedente periodo non sussiste, in caso

di richieste successive alla prima, qualora non siano intervenute modifiche concernenti la gestione, da parte dei richiedenti, di centraline idroelettriche per la produzione, il consumo e la vendita di energia elettrica o la concessione in uso a titolo oneroso a terzi delle medesime o di altre infrastrutture.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «10-ter», sono aggiunte le seguenti: «10-quater, 10-quinquies.»;

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'approvazione della graduatoria per il finanziamento degli oneri progettuali di cui all'art. 18, comma 1-bis, è effettuata sulla base di una previa valutazione circa la fattibilità tecnica e agronomica delle proposte progettuali da parte di un'apposita commissione, la cui attività è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 31, costituita dai seguenti componenti, cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di consorzi di miglioramento fondiario, che la presiede direttamente o tramite un suo delegato e un dipendente di categoria D della medesima struttura;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sistemazioni montane o un suo delegato;

c) il Coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di risorse idriche e territorio o un suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di demanio idrico o un suo delegato;

e) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di ambiente o un suo delegato;

f) eventuali altri componenti, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 31.».

#### Art. 25.


##### Modificazioni all'art. 21 della l.r. n. 17/2016

1. All'art. 21 della l.r. n. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «lettere a), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «d) ed e)»;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore, può autorizzare, con propria deliberazione, la rinegoziazione del mutuo. L'eventuale autorizzazione è comunicata, oltre che al beneficiario, a FINAOSTA S.p.a. la quale, previa valutazione del merito creditizio della parte mutuataria e dell'adeguatezza delle garanzie in essere, può modificare, anche in deroga alle condizioni previste dalla presente legge, le condizioni di rimborso del capitale residuo del mutuo in essere alla data della rinegoziazione, maggiorato della quota capitale delle rate eventualmente scadute alla medesima data, salvo il pagamento della relativa quota interessi e degli eventuali interessi di mora, nonché variare le altre condizioni contrattuali applicate al medesimo mutuo, ad eccezione del tasso di interesse



la cui variazione in aumento può essere eventualmente prevista unicamente al fine di consentire al richiedente di beneficiare della rinegoziazione del mutuo.»;

c) dopo il comma 6-bis, come inserito dalla lettera b), è inserito il seguente:

«6-ter. La rinegoziazione di cui al comma 6-bis comporta l'applicazione a carico del beneficiario delle spese di istruttoria e dei costi per gli eventuali adempimenti notarili necessari alla modificazione del contratto originario.».

#### Art. 26.

##### Modificazioni all'art. 23 della l.r. n. 17/2016

1. All'art. 23 della l.r. n. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una revoca in misura proporzionale può, inoltre, essere disposta, in caso di investimenti plurimi, qualora nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), o nei casi di violazione dei vincoli e i divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettere c) ed e), la violazione riguardi solo una parte dei beni oggetto del finanziamento.»;

b) al capoverso del comma 3, dopo le parole: «La revoca», sono inserite le seguenti: «, anche in misura proporzionale.»;

c) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, laddove applicabile. In caso di mancato ripristino del vincolo, è disposta la revoca totale dell'aiuto, con le modalità previste dalla medesima deliberazione.»;

d) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Qualora le iniziative di adeguamento della rete di gestione idrica e di realizzazione di bacini di accumulo, per le quali sono stati concessi gli aiuti di cui all'art. 18, comma 1-bis, siano oggetto di finanziamento nell'ambito di bandi e programmi statali, gli aiuti regionali per il pagamento dei relativi oneri progettuali sono oggetto di revoca, in relazione all'ammontare degli aiuti percepiti a livello statale per le medesime voci di spesa, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 31.».

#### Art. 27.

##### Modificazione all'art. 26 della l.r. n. 17/2016

1. Al comma 2, dell'art. 26, della l.r. n. 17/2016, le parole: «e, in caso di leasing, da parte della società di leasing,» sono soppresse.

#### Art. 28.

##### Modificazioni all'art. 28 della l.r. n. 17/2016

1. All'art. 28 della l.r. n. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente: «In tale periodo, il beneficiario è tenuto a corrispondere le rate nel rispetto delle scadenze stabilite nel contratto, comprensive di interessi, calcolati secondo le modalità di cui all'art. 29, e di capitale.»;

b) dopo il comma 1, come modificato dalla lettera a), è inserito il seguente:

«1-bis. Le rate di preammortamento e ammortamento del mutuo possono avere periodicità mensile, trimestrale o semestrale.»;

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di dodici mesi, su richiesta motivata del beneficiario, può essere prorogato con provvedimento del dirigente della struttura competente.».

#### Art. 29.

##### Modificazioni all'art. 29 della l.r. n. 17/2016

1. All'art. 29 della l.r. n. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «pari al 20 per cento della spesa ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento della spesa ammissibile e che, in caso di cumulo con aiuti a fondo perduto previsti dalla presente legge sulle medesime spese ammissibili, il beneficio complessivo non sia superiore alle intensità massime d'aiuto previste nei singoli articoli di riferimento»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora l'investimento sia oggetto di aiuto a fondo perduto nell'ambito del complemento regionale per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2, comma 2, l'eventuale aiuto integrativo sotto forma di mutuo a tasso agevolato ai sensi della presente legge deve possedere un'equivalente sovvenzione lorda non superiore all'intensità massima d'aiuto di cui al comma 2 e il beneficio complessivo non può comunque essere superiore alle intensità massime d'aiuto previste dal Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.».

#### Art. 30.

##### Modificazioni all'art. 31 della l.r. n. 17/2016

1. Al comma 1, dell'art. 31, della l.r. n. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) i criteri per la determinazione dell'entità della spesa ammissibile per gli aiuti di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, e 19, commi 1, lettera b), e 2, qualora i soggetti richiedenti ricadano nelle casistiche di cui all'art. 20, comma 3-bis;»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le eventuali altre condizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2472, con riferimento alla concessione degli aiuti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10-bis, 10-quater, 10-quinquies, 11, 12, 12-bis e 17, comma 1, lettera c), limitatamente agli aiuti concessi in favore dei beneficiari di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e dal regolamento (UE) 2022/2473, con riferimento alla concessione degli aiuti di cui agli articoli 7, commi da 1 a 5, e 7-bis;»;

c) alla lettera f), dopo le parole: «commi 3 e 5» sono inserite le seguenti: «, le modalità di applicazione della revoca nel caso di mancato ripristino del vincolo di cui



al comma 7 del medesimo articolo, nonché le modalità di revoca degli aiuti di cui all'art. 18, comma 1-*bis*, nei casi previsti dall'art. 23, comma 10-*bis*»;

*d*) dopo la lettera *f*), come modificata dalla lettera *c*), è inserita la seguente:

«*f-bis*) il funzionamento e le attività della commissione di cui all'art. 20, comma 5, nonché gli eventuali ulteriori componenti della medesima;».

#### Art. 31.

##### *Modificazione all'art. 6 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 19*

1. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la concessione alle medesime Consorzierie, che concludono l'iter di registrazione e i conseguenti adempimenti catastali previsti dall'art. 7, di un aiuto una tantum a fondo perduto pari a 1.000 euro per le spese propedeutiche sostenute al fine di ottenere tale registrazione».

#### Art. 32.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le domande per la concessione di mutui a tasso agevolato di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. n. 17/2016, come modificati dagli articoli 4 e 5 della presente legge, presentate prima del 30 giugno 2023 e non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono finanziate ai sensi dei medesimi articoli in via prioritaria rispetto alle nuove domande di aiuto.

2. Gli aiuti per la monticazione dei capi bovini negli alpeggi condotti direttamente o da terzi di cui all'art. 9, comma 6-*bis*, della l.r. n. 17/2016 sono concessi, a partire dal 1° gennaio 2023, ai sensi dei nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 485 del 21 dicembre 2022, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2023, n. 508 (Revisione dei criteri applicativi per la concessione degli aiuti alla monticazione dei capi bovini negli alpeggi condotti direttamente o da terzi di cui all'art. 9, comma 6-*bis* della l.r. n. 17/2016, approvati con DGR n. 222/2020 e n. 454/2021, in adeguamento ai nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali).

3. Le domande di aiuto per le opere di miglioramento fondiario e le istanze di completamento del riordino fondiario di cui all'art. 32, comma 4, della l.r. n. 17/2016, che non risultano finanziate ai sensi del medesimo comma alla data di entrata in vigore della presente legge, sono finanziate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, della l.r. n. 17/2016, come modificato dall'art. 22 della presente legge, previa presentazione di una nuova istanza di finanziamento.

4. Nelle more della revisione organica della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento), in attuazio-

ne del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *g*), *h*), *i*) e *p*), della legge 22 aprile 2021, n. 53), la registrazione delle nascite, dei decessi, dei movimenti in entrata e in uscita dei capi di bestiame nella Banca dati informatizzata nazionale (BDN), istituita ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), è effettuata direttamente dall'operatore zootecnico o tramite i soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, della l.r. n. 17/1993.

#### Art. 33.

##### *Disposizioni di coordinamento*

1. Le espressioni: «regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014», ovunque ricorrono nella l.r. n. 17/2016, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022».

2. Le espressioni: «regolamento (UE) n. 702/2014», ovunque ricorrono nella l.r. n. 17/2016, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/2472».

3. Le espressioni: «consorzierie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le Consorzierie della Valle d'Aosta)», ovunque ricorrono nella l.r. n. 17/2016, sono sostituite dalle seguenti: «consorzierie già riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le Consorzierie della Valle d'Aosta), o registrate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14)».

4. Le espressioni: «consorzierie riconosciute ai sensi della l.r. n. 14/1973», ovunque ricorrono nella l.r. n. 17/2016, sono sostituite dalle seguenti: «consorzierie già riconosciute ai sensi della l.r. n. 14/1973, o registrate ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 19/2022».

#### Art. 34.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. n. 17/2016:

*a*) il comma 6 dell'art. 5;



- b) il comma 5 dell'art. 6;
- c) la lettera c) del comma 1 e il comma 6 dell'art. 9;
- d) il comma 5 dell'art. 17;
- e) il comma 4 dell'art. 29;
- f) la lettera e) del comma 1 dell'art. 31.

## Art. 35.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.445.000 per il 2024 e annui euro 4.475.000 a decorrere dal 2025.

2. L'onere di cui al comma 1, fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare):

a) nel titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.440.000 nel 2024 e annui euro 1.470.000 a decorrere dal 2025;

b) nel titolo 2 (Spese in conto capitale) per annui euro 3.005.000 a decorrere dal 2024.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte:

a) per euro 3.000.000, per ciascuna annualità del triennio 2024/2026, nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) per euro 1.445.000 nel 2024 e annui euro 1.475.000 per il 2025 e 2026 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti).

4. In conseguenza dell'applicazione della presente legge, l'autorizzazione di spesa prevista nell'allegato 1 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali), con riferimento alla l.r. n. 17/2016 è incrementata di euro 3.000.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026.

5. A decorrere dal 2027, l'onere può essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. Gli interventi di cui agli articoli 4, comma 1, lettera j), limitatamente agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo e agli investimenti preventivi, 7, 10, 12, 13, 18 e 19 non comportano oneri nel triennio 2024/2026 e possono essere attivati mediante apposita autorizzazione legislativa che ne determini gli oneri e la copertura.

7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

## Art. 36.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 gennaio 2024

*Il Presidente:* TESTOLIN*(Omissis).***25R00057**

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2024, n. 2.

**Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 6 del 6 febbraio 2024)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione, nel territorio regionale, della centralizzazione delle funzioni di committenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di monitoraggio della gestione del ciclo di vita dei contratti stessi, di elenco prezzi per l'esecuzione di lavori pubblici e di adempimento agli obblighi informativi e di pubblicità in armonia con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).



## Art. 2.

*Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e di contratti pubblici*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 62 del decreto legislativo n. 36/2023 gli enti locali e le loro forme associative si avvalgono, con le modalità di cui al comma 5, della società INVA S.p.a. individuata dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (legge finanziaria per gli anni 2015/2017), quale centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore:

a) alla soglia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, qualora l'ente non sia qualificato ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) alla fascia di qualificazione posseduta, qualora l'ente sia qualificato ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 36/2023.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le loro forme associative si avvalgono, con le modalità di cui al comma 5, della Regione per il tramite della Stazione unica appaltante regionale (SUA VdA), istituita ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2014, in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento di contratti di lavori e per l'acquisizione di servizi di architettura e ingegneria di importo superiore:

a) alla soglia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 36/2023, qualora l'ente non sia qualificato ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) alla fascia di qualificazione posseduta, qualora l'ente sia qualificato ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 36/2023.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli enti locali e le loro forme associative, quando procedono direttamente e autonomamente all'affidamento di contratti di lavori mediante procedure negoziate senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 36/2023, individuano gli operatori economici da invitare tramite l'elenco regionale degli operatori economici costituito presso la SUA VdA, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7.

4. Gli enti locali e le loro forme associative, qualificati ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36/2023, possono avvalersi della società INVA S.p.a. e della SUA VdA per l'acquisizione di servizi e forniture e per l'affidamento di lavori per importi pari o inferiori a quelli di qualificazione posseduta e superiori a quelli previsti dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto.

5. I rapporti tra gli enti locali e le loro forme associative e la società INVA S.p.a. e la SUA VdA sono disciplinati da apposite convenzioni redatte sulla base di uno schema - tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), nel rispetto di quanto previsto dal comma 7.

6. Con riferimento agli affidamenti di competenza delle strutture regionali, la Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Uffi-

ziale della Regione e nel sito istituzionale della Regione, previo parere della commissione consiliare competente e sentita la Consulta regionale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 4:

a) le modalità di centralizzazione delle funzioni di committenza, per importi superiori alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, tramite INVA S.p.a. e SUA VdA per l'acquisizione di forniture e servizi, compresi i servizi di architettura e ingegneria, e per l'affidamento di lavori;

b) le modalità di gestione degli affidamenti diretti, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I della Parte I del Libro I del decreto legislativo n. 36/2023, e di verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 52 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023;

c) ogni altro eventuale aspetto organizzativo, di funzionamento e procedimentale relativo alle procedure di competenza delle strutture regionali.

7. Con la medesima deliberazione di cui al comma 6, sono altresì disciplinati in riferimento alle centrali di committenza regionali di cui ai commi 1 e 2:

a) le regole di funzionamento e le disposizioni organizzative e procedurali;

b) le modalità di conduzione delle indagini di mercato nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

c) le modalità di costituzione, utilizzo e revisione degli elenchi di operatori economici, distinti per categorie e fasce di importo;


d) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o mediante l'utilizzo degli elenchi di operatori economici propri o di quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza.

8. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e dagli enti locali e loro forme associative, le società da questi controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essi costituiti nonché l'Azienda USL Valle d'Aosta e le istituzioni scolastiche presenti nel territorio regionale, possono avvalersi, previa sottoscrizione di apposita convenzione redatta sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, della società INVA S.p.a. e della SUA VdA per l'acquisizione di servizi e forniture e per l'affidamento di lavori di importo superiore:

a) alla soglia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, qualora l'ente non sia qualificato ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) alla fascia di qualificazione posseduta, qualora l'ente sia qualificato ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 36/2023.

9. Gli enti di cui al comma 8, quando procedono direttamente e autonomamente all'affidamento di contratti di lavori mediante procedure negoziate senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 36/2023, possono individuare gli operatori economici da invitare tramite l'elenco regionale degli operatori economici costituito presso la SUA VdA, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7.



## Art. 3.

*Disposizioni in materia di obblighi informativi e di pubblicità del ciclo di vita dei contratti pubblici*

1. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II del libro I del decreto legislativo n. 36/2023, la Regione individua nella piattaforma regionale di approvvigionamento digitale, costituita, ai sensi all'art. 25 del decreto legislativo n. 36/2023, dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici sviluppati, gestiti, mantenuti o messi a disposizione dalla società INVA S.p.a. per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il nodo regionale a supporto delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che operano nel territorio regionale, interconnesso tramite cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Le modalità di coordinamento delle attività del nodo regionale sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al fine di assolvere agli obblighi informativi e di pubblicità del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 36/2023, gli enti locali e le loro forme associative si avvalgono della piattaforma regionale di approvvigionamento digitale di cui al comma 1, anche mediante cooperazione applicativa con sistemi informatici propri, con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con il CPEL. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che operano nel territorio regionale diversi da quelli di cui al primo periodo possono avvalersi della piattaforma regionale di approvvigionamento digitale di cui al comma 1, anche mediante cooperazione applicativa con sistemi informatici propri, con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 4.

*Consulta regionale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

1. Con decreto del Presidente della Regione è istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche, la Consulta regionale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Consulta, quale organo di consulenza tecnico-amministrativa in materia di contratti pubblici di competenza della Regione o di interesse regionale e degli enti locali e loro forme associative.

2. La Consulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata istituita ed è composta:

- a) da un dirigente di primo livello per ogni assessorato regionale e della Presidenza della Regione, o suo delegato;
- b) dal dirigente della SUA VdA, o suo delegato;
- c) dal dirigente responsabile della Direzione della Centrale unica di committenza INVA S.p.a., o suo delegato;
- d) dall'Ufficiale rogante della Regione, o suo delegato;

e) dal dirigente dell'Avvocatura regionale, o suo delegato;

f) da un rappresentante degli enti locali designato dal CPEL, o suo delegato;

g) da un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/*Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, o suo delegato;

h) da un rappresentante designato d'intesa dai colleghi professionali, o suo delegato;

i) da un rappresentante designato d'intesa dagli ordini professionali, o suo delegato;

j) da due rappresentanti designati d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori economici operanti nel settore edile, o loro delegati;

k) da due rappresentanti designati d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore dei servizi e delle forniture, o loro delegati;

l) da due rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dei settori di cui alle lettere j) e k), o loro delegati.

3. La presidenza della Consulta spetta al dirigente di cui al comma 2, lettera a), individuato nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato. Le deliberazioni della Consulta sono assunte con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le ulteriori modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite nel regolamento interno di organizzazione, adottato dalla Consulta medesima, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. Spetta alla Consulta:


a) monitorare, sulla base delle segnalazioni delle strutture regionali e degli enti locali e loro forme associative e dei componenti della Consulta stessa, le criticità connesse alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e ogni altro aspetto concernente l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici;

b) supportare i competenti organi della Regione, alla luce del monitoraggio di cui alla lettera a), nel definire le esigenze e le priorità di intervento nel settore dei contratti pubblici, avanzando proposte sulle politiche regionali afferenti alla materia dei contratti pubblici;

c) esprimere pareri su argomenti relativi alla materia dei contratti pubblici in relazione ai quali sia avanzata espressa richiesta da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;

d) proporre i principi e la metodologia di elaborazione e di aggiornamento periodico dell'elenco prezzi di cui all'art. 5;

e) monitorare e analizzare i dati relativi agli affidamenti e alla gestione dei contratti pubblici al fine di individuare elementi di miglioramento delle fasi di realizzazione dei contratti pubblici stessi.



5. Ai membri della Consulta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

#### Art. 5.

##### *Elenco prezzi*

1. Per i contratti relativi al settore dei lavori pubblici, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, un elenco di prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale. I principi e la metodologia di elaborazione dell'elenco prezzi e del suo periodico aggiornamento sono proposti dalla Consulta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d).

2. L'elenco prezzi di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza annuale o infra-annuale, ove necessario a fronte di anomale variazioni dei prezzi o delle condizioni di mercato, su proposta della struttura regionale competente per materia, sentita la Consulta di cui all'art. 4.

3. L'elenco prezzi di cui al comma 1 costituisce necessario parametro di riferimento nella fase di progettazione, nonché nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi ed è utilizzato ai fini della quantificazione della spesa per la realizzazione delle opere pubbliche. I prezzi approvati attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Resta nella facoltà del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzo non contempli una lavorazione prevista in progetto.

4. L'elenco prezzi di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati o inviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della sottoscrizione delle nuove convenzioni di cui all'art. 2, comma 5, continuano ad applicarsi quelle in essere, da intendersi automaticamente aggiornate alle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 2, comma 7, continua ad applicarsi, ai fini di cui al comma 7, lettera c), del medesimo articolo, l'elenco degli operatori economici per la selezione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori costituito presso la SUA VdA, alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In fase di prima applicazione, la Consulta è istituita, con decreto del Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Consulta e il Comitato di cui agli articoli 40-bis e 40-ter della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici), restano in carica sino alla istituzione della Consulta di cui al primo periodo.

5. Fino all'approvazione dell'elenco prezzi unitari ai sensi dell'art. 5, continua a trovare applicazione l'elenco prezzi approvato e aggiornato ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 12/1996 e dell'art. 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

#### Art. 7.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 40-bis, 40-ter, 41 e 42 della legge regionale n. 12/1996;

b) gli articoli 34 e 35 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29;

c) gli articoli 36, 37, 38 e 39 della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19;

d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 12 e i commi 2, 2-bis e 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2014;

e) l'art. 36 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19;

f) i commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16;

g) l'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 20;

h) l'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23;

i) l'art. 16 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3;

j) il comma 6 dell'art. 20 della legge regionale 9 aprile 2021, n. 6.

#### Art. 8.


##### *Compartecipazione alle spese*

1. In considerazione dell'espletamento delle funzioni svolte dalla società INVA S.p.a. ai sensi dell'art. 2, la Regione e gli enti locali e le loro forme associative partecipano alle spese di funzionamento di INVA S.p.a., nella sua qualità di centrale unica di committenza.

2. I rapporti finanziari tra INVA S.p.a. e la Regione e gli enti locali e le loro forme associative sono disciplinati dalle convenzioni di cui all'art. 2, comma 5.

3. Per l'utilizzo della SUA VdA per le finalità di cui all'art. 2, è richiesto agli enti locali e alle loro forme associative il pagamento di una quota annuale, il cui importo è stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 5.

4. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da questa controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, nonché l'Azienda USL Valle d'Aosta e le istituzioni scolastiche presenti nel territorio regionale, quando si avvalgono della società INVA S.p.a. e della SUA VdA per le finalità di cui all'art. 2, comma 8, versano una quota annuale, il cui importo è stabilito dalla deliberazione della Giunta di cui al medesimo art. 2, comma 8.



5. Le spese anticipate da INVA S.p.a. per la gestione delle singole procedure di gara, incluse le spese legali e giudiziarie, sono alla stessa rimborsate dall'ente convenzionato, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.150.000 per l'anno 2024 e annui euro 1.273.000 a decorrere dal 2025.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

*a)* per euro 850.000 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti);

*b)* per euro 300.000 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Alla compartecipazione alle spese di funzionamento da parte degli enti locali e delle loro forme associative si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al Titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in deroga a quanto previsto dalla medesima legge.

5. A decorrere dal 2027 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione e può essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. Le minori entrate conseguenti alle abrogazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)*, pari a euro 37.000 a decorrere dal 2024, fanno carico allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) e trovano compensazione nelle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 8, iscritte nei medesimi titolo e Tipologia.

7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

#### Art. 10.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 gennaio 2024

*Il Presidente:* TESTOLIN

(*Omissis*).

**25R00058**

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 39.

**Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026. Seconda variazione.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 2024*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE


Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 37 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 18 settembre 2024, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);



Considerato quanto segue:

1. si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso con la legge regionale n. 50/2023, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso le variazioni agli stanziamenti dell'entrata, il ricorso al credito, storni di fondi compensativi e attraverso l'utilizzo degli accantonamenti di bilancio;

3. per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

*Capo I*  
VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

*Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026*

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2024	Pluriennale 2025	Pluriennale 2026
Entrata	0,00	-28.612.826,11	-24.912.537,58	2.548.154,99	49.498.694,79
Spesa	0,00	-28.612.826,11	-24.912.537,58	2.548.154,99	49.498.694,79

Art. 2.

*Autorizzazioni di spesa per gli anni 2024 - 2026*

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - Spesa».

*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2023, n. 50  
(BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 - 2026)

Art. 3.

*Disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 50/2023*

1. L'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Disavanzo da debito autorizzato e non contratto*). — 1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo presunto alla data del 31 dicembre 2023 è approvato in complessivi euro 632.600.621,46.

2. Nell'esercizio 2024, relativamente al disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio 2023 derivante dal debito autorizzato e non contratto, e solo al fine di far fronte ad effettive esigenze di cassa, è autorizzata la contrazione di mutui o prestiti.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

4. I mutui o prestiti di cui al presente articolo potranno essere contratti anche con Cassa depositi e prestiti S.p.a.».



## Art. 4.

*Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 50/2023*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 50/2023 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento*). —

1. Nel triennio 2024 - 2026 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 874.629.395,80, di cui euro 447.686.199,87 nel 2024, euro 249.947.332,98 nel 2025 ed euro 176.995.862,95 nel 2026, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche l'operazione di riaccertamento ordinario, approvata con la delibera della Giunta regionale 6 maggio 2024, n. 522, con la quale sono stati reimputati impegni pari a euro 73.072.037,05 nell'esercizio 2024, euro 5.319.142,10 nell'esercizio 2025 ed euro 3.933.964,36 nell'esercizio 2026.

3. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, per euro 366.257.707,11 relativamente all'esercizio finanziario 2024, per euro 249.947.332,98 relativamente all'esercizio finanziario 2025 e per euro 176.995.862,95 relativamente all'esercizio finanziario 2026 ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003, come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

4. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

5. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

6. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2025 e 2026, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, missione 5000 «Debito pubblico».

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2026, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2026, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio.».

## Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato d) della legge regionale n. 50/2023*

1. L'allegato d) della legge regionale n. 50/2023 «Limiti di indebitamento Regione Toscana» è sostituito dall'allegato F «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento», della presente legge.

## Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 50/2023*

1. L'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 50/2023 «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili», è sostituito dall'allegato G «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili» della presente legge.

## Art. 7.

*Sostituzione dell'allegato f) della legge regionale n. 50/2023*

1. L'allegato f) della legge regionale n. 50/2023 «Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste», è sostituito dall'allegato H «Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste» della presente legge.

## Capo III

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 ottobre 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00379



LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 40.

**Misura a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Modifiche alla l.r. 65/2010.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, in particolare, l'art. 1, comma 250;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e, in particolare, il titolo VII, capo I-bis;

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene opportuno predisporre una misura di sostegno economico dell'autonomia abitativa dei giovani, che, al compimento del diciottesimo anno di età e fino al ventunesimo anno, si trovano a vivere al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un provvedimento di tutela adottato dalla competente autorità giudiziaria, cosiddetti «Care Leavers»;

2. Tale misura si pone in linea di continuità con analoghi interventi, attuati in via sperimentale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a partire dal 2018, e ne costituisce al contempo un'importante integrazione, essendo costituita sostanzialmente da un sostegno per il pagamento del canone di locazione;

3. La sede in cui collocare la previsione normativa di tale sostegno è il titolo VII, capo I-bis, della l.r. n. 65/2010 dedicato alle misure a favore dell'autonomia abitativa dei giovani, ma con un articolo «ad hoc», considerate le peculiarità dei potenziali beneficiari, e la conseguente necessità di prevedere requisiti specifici di età e di condizione economica;

4. Analogamente alle altre misure previste dal suddetto capo I-bis, è opportuno prevedere che una deliberazione della Giunta regionale stabilisca le modalità per la predisposizione del bando di accesso e per la concessione del contributo di sostegno;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto.  
Modifiche dell'art. 118-bis della l.r. n. 65/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 118-bis della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), le parole: «del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 118-ter, 118-quater, 118-quinquies».

Art. 2.

*Sostegno all'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Inserimento dell'art. 118-sexies nella l.r. n. 65/2010*

1. Dopo l'art. 118-quinquies della l.r. n. 65/2010 è inserito il seguente:

«Art. 118-sexies (Sostegno all'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria). — 1. La Regione destina risorse, fino all'importo massimo complessivo di euro 500.000,00, alla concessione di contributi triennali a sostegno del pagamento del canone di locazione da parte dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni che risiedono al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un valido provvedimento di tutela della competente autorità giudiziaria.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), d), e) dell'art. 118-ter:

a) titolarità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia collocato il giovane in comunità residenziali o in affido etero familiare;

b) età compresa tra i 18 e i 21 anni;

c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia di euro 9.360,00;

d) residenza in Toscana, fuori dal nucleo familiare d'origine;

e) non titolarità, per una quota superiore al 33 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa situati in Italia;

f) non titolarità di contratti di locazione ad uso abitativo.

3. Ai fini della concessione del contributo, costituiscono criteri di priorità:

a) la presenza di figli;

b) la maggiore età anagrafica.

4. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo unitario annuo è fissata da un minimo di euro 2.700,00 a un massimo di euro 4.200,00



in funzione della tipologia di soluzione abitativa scelta e tenuto conto della presenza di figli. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.

5. All'assegnazione dei contributi si accede a seguito di bandi pubblici regionali sulla base di una graduatoria, definita secondo i criteri fissati da ciascun bando, entro l'autorizzazione di spesa massima complessiva pari ad euro 500.000,00.

6. Il contributo annuo concesso è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.

7. Il contratto di locazione deve avere una durata minima di tre anni.

8. Il contributo è corrisposto esclusivamente per la locazione oggetto del contratto presentato alla Regione e non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo o aventi comunque la medesima finalità, ad eccezione della quota B dell'assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità disciplinate dal bando.

9. Costituisce motivo di decadenza dal beneficio:

a) l'omessa produzione del contratto di locazione stipulato nel termine di centottanta giorni dalla data determinata in sede di bando;

b) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;

c) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall'amministrazione in sede di controllo.

10. Costituisce altresì causa di revoca del beneficio la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.

11. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, stabilisce modalità per la predisposizione del bando di concessione dei contributi, con particolare riferimento all'ammontare del contributo da assegnare in rapporto alla tipologia di soluzione abitativa, singola o in convivenza, alla presenza di figli, alle cause di decadenza dal beneficio e revoca del contributo, alle modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.

12. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un importo massimo complessivo pari ad euro 500.000,00, si fa fronte con le risorse vincolate incassate a titolo di fondi per l'edilizia residenziale e per il finanziamento dell'edilizia convenzionata-agevolata ai sensi degli articoli 36 e 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e già disponibili per il medesimo importo sulla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 02 "Giovani", titolo I "Spese correnti", del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024.

13. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 12, procede successivamente alla loro articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Re-

gioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in coerenza con il cronoprogramma della spesa definito secondo quanto stabilito ai commi 4 e 6.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 ottobre 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00380

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2024, n. 41.

**Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.55 del 23 ottobre 2024*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 44, comma secondo e l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettera v) e il titolo VI dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'11 ottobre 2024;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La normativa vigente che disciplina il fondo regionale per la montagna, contenuta nell'articolo 87 della legge regionale n. 68/2011, prevede che le risorse del medesimo fondo possono essere attribuite:

a) alle unioni di comuni derivanti dalla trasformazione delle comunità montane o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle stesse;



b) alle unioni di comuni, diverse da quest'ultime, che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato come montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato come montano;

c) ai comuni classificati come montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni diversa da quelle sopracitate.

2. Tale disciplina esclude pertanto la possibilità che singoli comuni facenti parte delle unioni di cui alle lettere a e b del punto 1 possano beneficiare delle risorse del fondo;

3. Ad una rinnovata valutazione, appare opportuno, con esclusivo riferimento ad interventi ritenuti dalla Giunta regionale di immediata rilevanza e necessità per i territori montani e con l'obiettivo di perseguire con maggiore efficacia le politiche di sviluppo delle zone montane, consentire che, in casi specifici, anche tali comuni possano configurarsi quali destinatari delle risorse del fondo regionale per la montagna;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione delle misure previste dalla presente legge è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Fondo regionale per la montagna. Modifiche all'articolo 87 della legge regionale n. 68/2011*

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunta la seguente:

«c-bis) ai singoli comuni appartenenti alle unioni di cui alle lettere a) e b) per interventi in materie non gestite dalle unioni di cui fanno parte, individuati dalla Giunta regionale come di immediata rilevanza e necessità per i territori montani.»

Art. 2.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 ottobre 2024

GIANI

(Omissis).

24R00381

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2024, n. 42.

**Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche alla l.r. 16/2000.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 30 ottobre 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario modificare la legge regionale n. 16/2000 allo scopo di adeguarla al decreto legislativo n. 153/2009 che per primo ha introdotto il concetto di farmacia dei servizi, definendo i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie, oltre alla tradizionale funzione di dispensazione del farmaco;

2. A tale scopo si interviene sostituendo il riferimento esclusivo all'autodiagnostica con quello più generale di nuovi servizi erogati in farmacia;


3. In particolare si rende necessario integrare l'art. 50 (Caratteristiche dei locali) della legge regionale n. 16/2000, prevedendo puntuali disposizioni sui locali, interni o esterni, dove può essere svolta l'attività aggiuntiva;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Disciplina dei nuovi servizi erogati in farmacia. Sostituzione della rubrica del capo VII del titolo II della legge regionale n. 16/2000.*

1. La rubrica del capo VII del titolo II della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituita dalla seguente: «Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia».



## Art. 2.

*Servizi erogati dalle farmacie e modalità della loro erogazione. Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 16/2000.*

1. L'art. 48 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Servizi erogati dalle farmacie e modalità della loro erogazione*). — 1. La tipologia e le modalità di erogazione dei servizi erogabili in farmacia sono circoscritte ai servizi sanitari previsti dalla normativa vigente. Con riferimento alla diagnostica da sangue capillare, possono essere eseguiti solo i test effettuabili con attrezzature che possono essere utilizzate anche al di fuori di laboratori o di strutture sanitarie.»

## Art. 3.

*Adempimenti delle farmacie. Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 16/2000*

1. L'art. 49 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Adempimenti delle farmacie*). — 1. La farmacia che intende iniziare o modificare le attività di cui all'art. 48 è tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell'azienda USL competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio o della modifica dell'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene tutte le informazioni relative ai locali utilizzati in esclusiva per lo svolgimento dei servizi, alle specifiche tecniche della strumentazione utilizzata ed all'elenco del personale coinvolto se diverso da quello già comunicato all'azienda USL in base alla normativa vigente.»

## Art. 4.

*Caratteristiche dei locali. Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale n. 16/2000*

1. L'art. 50 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (*Caratteristiche dei locali*). — 1. I servizi di cui all'art. 48 sono svolti in spazi interni alla farmacia o locali esterni di cui al comma 2, dedicati in via esclusiva alle attività della farmacia dei servizi, separati dagli altri locali e in grado di assicurare la tutela della riservatezza degli utenti. I servizi di cui all'art. 48 possono essere svolti a farmacia chiusa nel rispetto, in ogni caso, delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

2. I servizi di cui all'art. 48 possono essere svolti anche in locali esterni. Tali locali sono autorizzati ai sensi dell'art. 14 e sono ubicati nella propria sede farmaceutica.

3. Nei locali esterni di cui al comma 2 non possono essere svolte né l'attività di vendita, né le attività di raccolta e spedizione di ricette. Non possono essere utilizzate aree o strutture esterne, come ad esempio gazebo o prefabbricati, salvo situazioni straordinarie autorizzate dall'autorità competente.»

## Art. 5.

*Caratteristiche delle apparecchiature. Sostituzione dell'art. 51 della legge regionale n. 16/2000*

1. L'art. 51 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Caratteristiche delle apparecchiature*). — 1. Le apparecchiature e tutti i dispositivi utilizzati possiedono le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.

2. Il titolare della farmacia o il direttore della farmacia è responsabile del regolare funzionamento delle apparecchiature installate, provvede ad eseguire i collaudi ed i controlli di legge sulle apparecchiature medesime ed è tenuto a conservare per almeno tre anni la documentazione che attesta lo svolgimento dei controlli.»

## Art. 6.

*Obblighi del farmacista. Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale n. 16/2000*

1. L'art. 52 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (*Obblighi del farmacista*). — 1. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia risponde:

a) della corretta installazione e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante;

b) della inesattezza dei risultati analitici, qualora questa sia dovuta a carenze nella installazione, taratura e manutenzione delle attrezzature utilizzate;

c) del rispetto della riservatezza degli utenti.

2. Il farmacista non può fornire alcuna interpretazione del test, né fare alcuna attività di prescrizione e diagnosi terapeutica, sulla base degli esiti dei test somministrati.


3. È obbligatorio lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).»

## Art. 7.

*Adempimento dell'azienda unità sanitaria locale. Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 16/2000*

1. Il comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di inosservanza, l'azienda USL, salvo che il fatto non costituisca reato, propone le sanzioni amministrative previste all'art. 54 e stabilisce il termine entro il quale la farmacia deve conformarsi alle prescrizioni e provvedere alla regolarizzazione di quanto rilevato. L'azienda USL dispone il sequestro dell'apparecchiatura eventualmente installata qualora la farmacia non adempia entro detto termine.»



## Art. 8.

*Sanzioni. Sostituzione dell'art. 54 della legge regionale n. 16/2000*

1. L'art. 54 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (*Sanzioni*). — 1. Ove il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente capo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00.

2. L'accertamento della violazione è demandato all'azienda USL competente per territorio. Il direttore generale propone al comune ove è ubicata la farmacia i provvedimenti di competenza ai sensi degli articoli 4 e 14.

3. Copia del verbale di contestazione della violazione è trasmessa all'ordine professionale dei farmacisti per i provvedimenti di competenza.»

## Art. 9.

*Indirizzi regionali. Inserimento dell'art. 54-ter nella legge regionale n. 16/2000*

1. Dopo l'art. 54-*bis* della legge regionale n. 16/2000 è inserito il seguente:

«Art. 54-*ter* (*Indirizzi regionali*). — 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può emanare linee di indirizzo in materia di farmacia dei servizi.»

## Art. 10.

*Disposizioni transitorie. Inserimento dell'art. 54-quater nella legge regionale n. 16/2000*

1. Dopo l'art. 54-*ter* della legge regionale n. 16/2000 è inserito il seguente:

«Art. 54-*quater* (*Disposizioni transitorie*). — 1. Le farmacie che già svolgono l'attività di cui all'art. 48 devono inviarne comunicazione alla azienda USL competente per territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.»

## Art. 11.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 ottobre 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00382

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2024, n. 22.

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza) e ulteriori disposizioni urgenti.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Ordinario n. 46 del 20 novembre 2024)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

## ATTO DI PROMULGAZIONE N. 22

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 10/2 del 12 novembre 2024;

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2024, N. 22

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza) e ulteriori disposizioni urgenti.**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


*Il Presidente:* MARSILIO

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza) e ulteriori disposizioni urgenti.**

## Art. 1.

*Riconoscimento debito fuori bilancio*

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti loca-



li e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 46.845,26 (Iva al 22% compresa) in favore della società Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE) esecutrice dell'intervento di sistemazione idraulica denominato «Interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 -lavori in somma urgenza».

#### Art. 2.

##### *Norma finanziaria*

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti nell'art. 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 46.845,26 (Iva al 22% compresa), nelle assegnazioni vincolate iscritte nel capitolo di Entrata 45430 e nel correlato capitolo di parte Spesa 152430.2 denominato «Interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza» del bilancio di previsione regionale 2024-2026, annualità 2024, Missione 09, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, codice piano dei conti 2.02.01.09.000.

#### Art. 3.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 15/2024 e alla legge regionale n. 16/2024*

1. Al comma 1, lettera *a*), dell'art. 24 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 15 (Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni), dopo le parole «Categoria 50» sono inserite le parole «capitolo di entrata 11630/2».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 15/2024 è sostituita dalla seguente:

«*b*) dopo il comma 2.1. è inserito il seguente:

“2.1.1. Per le finalità di cui al comma 2.1., sono apportate le seguenti variazioni al bilancio regionale 2024-2026:

*a*) Esercizio 2024 in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale), per euro 50.000,00;

2) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001/3, per euro 50.000,00;

*b*) Esercizio 2025 in termini di competenza:

1) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale), per euro 50.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 50.000,00;

*c*) Esercizio 2026 in termini di competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale), per euro 50.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 50.000,00.”».

3. Al comma 2, lettera *a*), punto 2), dell'art. 27 della legge regionale n. 15/2024, dopo le parole «Categoria 50» sono inserite le parole «capitolo di entrata 11630/2».

4. Al comma 3, lettera *b*), dell'art. 28, della legge regionale n. 15/2024, dopo le parole «Categoria 02» sono inserite le parole «capitolo di entrata 35001/3».

5. Al comma 3, lettera *b*), dell'art. 29 della legge regionale n. 15/2024, dopo le parole «Categoria 50» sono inserite le parole «capitolo di entrata 11630/2».

6. Al comma 2, lettera *a*), punto 1), dell'art. 30 della legge regionale n. 15/2024, dopo le parole «Categoria 50» sono inserite le parole «capitolo di entrata 11630/2».

7. Al comma 2, lettera *b*), dell'art. 32 della legge regionale n. 15/2024 dopo le parole «Categoria 50», sono inserite le parole «capitolo di entrata 11630/2».

8. Al comma 4, lettera *a*), dell'art. 7 della legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di Cras S.r.l., azione C.1 progetto *Life + AGreeNet*. - e ulteriori disposizioni urgenti), le parole «euro 440.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 509.795,81».

9. Al comma 4, lettera *c*), dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2024 le parole «Missione 10, Programma 02» sono sostituite dalle parole «Missione 01, Programma 10».

10. Al comma 4, lettera *d*), dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2024 le parole «euro 138.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 207.795,81».

11. Al comma 3, lettera *b*), dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2024 dopo le parole «Categoria 50», sono inserite le parole «capitolo di entrata 11630/2».

12. Al comma 3, lettera *c*), dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2024 dopo le parole «Tipologia 101» sono inserite le parole «Categoria 50, capitolo di entrata 11630/2».

13. Al comma 2, lettera *b*), dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2024 dopo le parole «Tipologia 101», sono inserite le parole «Categoria 50, capitolo di entrata 11630/2».

14. Al comma 4, lettera *b*), dell'art. 21 della legge regionale n. 16/2024 dopo le parole «Tipologia 101» sono inserite le parole «Categoria 50, capitolo di entrata 11630/2».

#### Art. 4.

##### *Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili e modifiche alla legge regionale n. 10/2022*

1. Nell'esercizio 2024 del bilancio regionale di previsione 2024-2026, è autorizzata la iscrizione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale sito in San Vito Chietino, denominato «Centro lavorazione e commercializzazione uva da tavola - C.O.V.A.», da contabilizzare all'esito del definitivo perfezionamento della connessa procedura, quale valore stimato di alienazione posto a base d'asta, per l'importo di euro 649.700,00.

2. Al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per il solo esercizio 2024 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

*a*) in aumento parte entrata: Titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo 44171, art. 1, da ridenominare «Proventi derivanti da alienazione di beni immobili in San Vito Chietino», per euro 649.700,00;

*b*) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 01, Programma 05, capitolo di nuova istituzione e iscrizione denominato «Acquisizione al patrimonio regionale cespiti di proprietà della Valle della Pescara Scarl non più funzionali all'esercizio delle attività economiche della società medesima ex art. 44 della legge regionale n. 14/2020 e successive modificazioni ed integrazioni», con dotazione di euro 649.700,00.

3. Lo stanziamento iscritto nella parte spesa e tassativamente indicato al comma 2, può essere impegnato soltanto previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1.

4. All'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 10 (Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni), così come novellato dall'art. 2, comma 15, della legge regionale 3 novembre 2022, n. 29, i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

#### Art. 5.

##### *Autorizzazione Fira S.p.a. utilizzo refluenze cartolarizzazione «D'Annunzio»*

1. Al fine di consentire a Fira S.p.a. gli adempimenti connessi al pagamento delle somme oggetto di atto di precetto notificato a seguito della esecutività della sentenza della Corte di cassazione n. 34539/23, di condanna della Società al pagamento delle somme a favore di Ifitalia S.p.a. per debiti maturati dalla Asl di Pescara, cessionaria dei crediti Santa Lucia S.r.l. e Tosinvest Sanità S.r.l., è autorizzato l'utilizzo diretto



delle risorse per refluenze di cui alla cartolarizzazione «D'Annunzio», accertate e detenute dalla stessa Fira S.p.a. e ciò nei limiti dell'importo di euro 500.000,00, soggetto a rendicontazione.

#### Art. 6.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 58/2023 e alla legge regionale n. 11/2024*

1. All'art. 71, comma 7, lettera *b*), della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul Governo del territorio) le parole «a norme statali sopravvenute di diretta applicazione» sono sostituite con le seguenti: «a norme sopravvenute regionali o statali ed europee di diretta applicazione».

2. All'art. 29 della legge regionale 10 luglio 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali n. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al numero 3) della lettera *a*) del comma 2, le parole «Titolo 1» sono sostituite con le seguenti: «Titolo 2»;

*b*) al numero 3) della lettera *b*) del comma 2, le parole «Titolo 1» sono sostituite con le seguenti: «Titolo 2»;

*c*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'impegno delle somme di cui al presente articolo si procede soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi previste.».

#### Art. 7.

##### *Modifiche alle leggi regionali n. 5/2024, 6/2024, 14/2024 e 15/2024*

1. Alla legge regionale 26 gennaio 2024, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026) per l'esercizio 2024, sono apportate in soli termini di cassa le variazioni riportate nell'allegato A) alla presente legge.

2. All'art. 23, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo), le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle parole «31 dicembre».

3. All'allegato *a*) denominato «Relazione al Rendiconto 2023» alla legge regionale 30 agosto 2024, n. 14 (Rendiconto generale per l'esercizio 2023 e modifica alla legge regionale n. 9/2000) sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) la tabella denominata «Anno 2023 - Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre 2023», riportata a pagina 21 della Relazione al Rendiconto 2023, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato B) alla presente legge;

*b*) dopo la tabella denominata «Anno 2023 - Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre 2023», riportata a pagina 21 della relazione come sostituita dalla lettera *a*), è inserito il seguente campo:

«È opportuno precisare che, in base alle previsioni di cui all'art. 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni, modificato da ultimo con l'art. 1, commi da 451 a 454, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisite da ciascuna regione, è sospeso fino all'esercizio 2026. Per effetto di quanto precede, con deliberazione n. 89 del 7 febbraio 2024 la Regione Abruzzo ha aderito alla ipotesi di sospensione della quota capitale di ammortamento per il triennio 2024/2026. Il nuovo piano, allegato alla citata deliberazione, prevede una dilazione dell'ammortamento fino al 30 giugno 2051, con ripresa dei versamenti della quota capitale a partire dall'annualità 2027.».

4. All'allegato *e*) denominato «Nota integrativa all'assestamento di Bilancio 2024/2026», di cui all'art. 6 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 15 (Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) la tabella denominata «Anno 2023 - Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre 2023», riportata a pagina 6 della nota integrativa, è sostituita con la tabella di cui all'allegato C) alla presente legge;

*b*) dopo la tabella «Anno 2023 - Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre 2023» e riportata a pagina 6 della Nota integrativa come sostituita dalla lettera *a*), è inserito il seguente campo:

«È opportuno precisare che, in base alle previsioni di cui all'art. 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni, modificato da ultimo con l'art. 1, commi da 451 a 454, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisite da ciascuna regione, è sospeso fino all'esercizio 2026. Per effetto di quanto precede, con deliberazione n. 89 del 7 febbraio 2024 la Regione Abruzzo ha aderito alla ipotesi di sospensione della quota capitale di ammortamento per il triennio 2024/2026. Il nuovo piano, allegato alla citata deliberazione, prevede una dilazione dell'ammortamento fino al 30 giugno 2051, con ripresa dei versamenti della quota capitale a partire dall'annualità 2027.».

5. All'art. 12 della legge regionale n. 15/2024, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono posti in capo alla Direzione generale della giunta regionale.

1-*ter*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

*a*) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 05, Programma 02, Capitolo 62303.1, per euro 300.000,00;

*b*) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 01, Programma 05, Capitolo di nuova istituzione da denominare «Contributo Comune di Avezzano realizzazione interventi di riqualificazione complesso monumentale Aia dei Musei» per euro 300.000,00.».

6. All'art. 16 della legge regionale n. 15/2024, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono posti in capo alla Direzione generale della giunta regionale.

1-*ter*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

*a*) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, Capitolo 152821.1, per euro 50.000,00;

*b*) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 01, Programma 05, Capitolo di nuova istituzione da denominare «Contributo Comune di Secinaro realizzazione interventi di ampliamento del Cimitero Comunale», per euro 50.000,00.».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 14/2020*

1. All'art. 44 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), così come novellato dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 3 novembre 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:


*a*) i commi 5-*quater* e 5-*sexies* sono abrogati;

*b*) il comma 5-*quinqies* è sostituito dal seguente:

«5-*quinqies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma ed in ogni caso entro l'esercizio corrente, su proposta degli assessori competenti in materia di agricoltura e patrimonio, la giunta regionale adotta il provvedimento di acquisizione immobiliare di cui al comma 5-*ter*, considerando la valutazione appositamente effettuata dall'Agenzia delle entrate, di ammontare complessivo pari ad euro 1.077.300,00.»;

*c*) dopo il comma 5-*sexies* sono inseriti i seguenti:

«5-*septies*. Agli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quinqies*, pari a complessivi euro 1.077.300,00, si fa fronte per euro 649.700,00 con le risorse derivanti dall'alienazione dell'immobile sito in San Vito Chietino (CH) denominato ex C.O.V.A., già appositamente iscritte in bilancio nell'ambito di



Missione 01, Programma 05, Titolo 2 della spesa, e per l'ammontare residuo di euro 427.600,00, mediante le maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione per tributi regionali vari.

*5-octies.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

*a)* in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 05, Titolo 2, per euro 427.600,00, capitolo denominato «Acquisizione al patrimonio regionale cespiti di proprietà della Valle della Pescara Scarl non più funzionali all'esercizio delle attività economiche della società medesima ex art. 44 della legge regionale n. 14/2020 successive modificazioni ed integrazioni»;

*b)* in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001/3, per euro 427.600,00.

*5-nonies.* All'impegno delle maggiori risorse di cui al presente articolo, potrà procedersi esclusivamente all'esito della riscossione delle corrispondenti maggiori entrate.»

#### Art. 9.

*Attuazione degli interventi di cui all'art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023*

1. All'allegato 3 all'art. 37-ter della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), il rigo 13 di pagina 28 è abrogato.

2. A rimborso delle spese sostenute a fronte della realizzazione del sistema di videosorveglianza nell'ambito territoriale di competenza, in favore del Comune di Carsoli è riconosciuto un contributo straordinario di euro 25.000,00 per l'annualità 2024.

3. La struttura competente della giunta regionale eroga, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2024 e previe le prodromiche verifiche del caso, una somma corrispondente all'80% dell'importo complessivamente previsto al comma 2.

4. Ai fini della erogazione del saldo del 20%, da eseguire nello stesso esercizio 2024, il contributo di cui al presente articolo deve essere rendicontato alla medesima Struttura regionale competente per materia entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse iscritte nell'apposito stanziamento di cui a Missione 12, Programma 02, Titolo 2, per l'ammontare di euro 25.000,00.

6. Al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

*a)* in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 12, Programma 02, Capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario al Comune di Carsoli a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza», per l'ammontare di euro 25.000,00;

*b)* in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 12, Programma 02, capitolo 15804.1, per euro 5.000,00;

*c)* in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001.3, per euro 20.000,00.

7. All'impegno delle somme di cui al comma 6 potrà procedersi soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

#### Art. 10.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 15/2024*

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 15/2024 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire l'efficiente ed efficace funzionamento della F.I.R.A. S.p.a. sono concesse risorse finanziarie a copertura dei costi sostenuti per le attività aggiuntive svolte a favore della Regione Abruzzo ed a tal fine è autorizzata la iscrizione di un apposito stanziamento di euro 800.000,00, nell'ambito di Missione 14, Programma 01, Titolo 1 della spesa. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.»

#### Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 10/2 del 12 novembre 2024, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

**24R00420**

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2024, n. 23.

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (fornitura hardware idoneo a supportare software per programmazione e pianificazione dei servizi di TPL) e ulteriori disposizioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 20 novembre 2024).*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 23

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 10/3 del 12 novembre 2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2024, N. 23

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (fornitura hardware idoneo a supportare software per programmazione e pianificazione dei servizi di TPL) e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente: MARSILIO*



**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (fornitura hardware idoneo a supportare software per programmazione e pianificazione dei servizi di TPL) e ulteriori disposizioni.**

Art. 1.

*Riconoscimento debito fuori bilancio*

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 2.991,44 (IVA al 22% compresa), in favore della Decart S.r.l., a fronte della fornitura dell'hardware indispensabile al funzionamento del software per la programmazione e la pianificazione dei servizi di TPL (fattura n. 599 del 22.12.2023).

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'art. 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 2.991,44, a valere sulle risorse disponibili sul Capitolo di parte Spesa 181522.1 denominato «Acquisti materiale informatico art. 33 legge regionale n. 6/2024» del bilancio di previsione regionale 2024-2026 annualità 2024, Missione 10, Programma 02, titolo 2, Macroaggregato 02.

Art. 3.

*Contributo straordinario ATER Teramo*

1. A parziale compensazione del mancato introito dei canoni di locazione dovuto all'inagibilità degli alloggi causata dal sisma del 2016, all'ATER di Teramo è concesso per l'anno 2024, per la copertura delle spese di funzionamento, un contributo straordinario pari ad euro 400.000,00.

2. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2024 in euro 400.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026, esercizio 2024, titolo 1, Missione 08, Programma 02, Cap. 151575/3.

3. Al bilancio regionale di previsione pluriennale 2024-2026, esercizio 2024, in termini di competenza e cassa sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento parte Spesa: titolo 1, Missione 08, Programma 02, Cap. 151575/3, per euro 400.000,00;

b) in aumento parte entrata: titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, capitolo 11630/2, per euro 400.000,00.

4. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale n. 2/2022  
e alla legge regionale n. 6/2023*

1. All'Allegato 3 di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)) il rigo:

Comune di Notaresco	40.000,00 euro	Rifacimento bagni pubblici	DPH
---------------------	----------------	----------------------------	-----

è sostituito dal seguente:

Comune di Notaresco	40.000,00 euro	Lavori di completamento dell'intervento di messa in sicurezza del sito ex palestra di Guardia Vomano	DPH
---------------------	----------------	--	-----

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 10/3 del 12 novembre 2024, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

24R00421

## REGIONE SICILIA

LEGGE 18 novembre 2024, n. 28.

**Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - del 20 novembre 2024, n. 51)*

### L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

*Interventi per contrastare l'emergenza idrica*

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, dell'art. 1 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 e successive modificazioni, come modificata dai commi 1 e 2, dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e dall'art. 19 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, da destinare a spese in conto capitale, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2024, di 35.000 migliaia di euro, di cui 10.000 migliaia per la realizzazione di lavori (Missione 11, Programma 2, capitolo 500012) e 25.000 migliaia per l'erogazione di contributi per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di mezzi ed attrezzature nonché moduli di dissalazione (Missione 11, Programma 2, capitolo 500021).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2024 e successive modificazioni, come modificata dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2024, da destinare a spesa di



parte corrente per acquisizione di beni e servizi per fronteggiare la crisi è incrementata, per l'esercizio finanziario 2024, di 7.500 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318).

#### Art. 2.

##### *Interventi in materia di agricoltura per sopperire ai danni causati dalla siccità*

1. All'art. 24, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, le parole «9.800 migliaia» sono sostituite dalle parole «18.000 migliaia» (Missione 16, Programma 1, capitolo 140021).

2. All'art. 2, comma 3, della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e successive modificazioni, le parole «10.000 migliaia» sono sostituite dalle parole «15.000 migliaia» (Missione 16, Programma 1, capitolo 140018).

3. All'art. 3 della legge regionale n. 23/2024 e successive modificazioni, le parole «10.000 migliaia» sono sostituite dalle parole «15.000 migliaia» (Missione 16, Programma 1, capitolo 140013).

4. Per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria e riparazione del Servizio informativo agrometeorologico siciliano (S.I.A.S.) è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 142570).

#### Art. 3.

##### *Misure per promuovere e sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile*

1. Per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzata, da parte del dipartimento regionale delle attività produttive, la spesa di 3.500 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, per le risorse provenienti dallo strumento Jeremie (Missione 14, Programma 1).

#### Art. 4.

##### *Contributi ai comuni titolari di infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali della Sicilia.*

1. L'assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere, per il tramite dell'Istituto regionale sviluppo attività produttive (IRSAP), per l'esercizio finanziario 2024, ai comuni titolari di infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali della Regione, un contributo straordinario entro il limite massimo complessivo di 2.500 migliaia di euro (Missione 14, Programma 4).

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai comuni, previo riparto, con provvedimento dell'IRSAP, per le finalità di gestione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali, applicando il criterio di proporzionalità sulla base dell'estensione territoriale di ciascun agglomerato.

#### Art. 5.

##### *Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idro-termo-pluvio regionale per finalità di protezione civile.*

1. Per far fronte alle spese relative alla manutenzione della rete idro-termo-pluvio regionale per finalità di protezione civile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa complessiva di euro 1.721.010,00, di cui euro 1.524.712,00 per la manutenzione ordinaria ed euro 196.298,00 per la manutenzione straordinaria (Missione 11, Programma 1).

#### Art. 6.

##### *Rete idrica di Agrigento - Anticipazione su FSC*

1. Per garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni sorte per l'attuazione del progetto relativo alle «Opere di ristrutturazione e automazione per l'ottimizzazione della rete idrica di Agrigento - Primo stralcio» CUP C43H11000160004 dell'importo di 49.400 migliaia di euro, è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 9, Programma 4).

2. La somma di 10.000 migliaia di euro di cui al comma 1, attribuita a titolo di anticipazione, sarà restituita dal beneficiario, Assemblea territoriale idrica di Agrigento, insieme ad una relazione sullo stato di realizzazione delle opere da inoltrare al dipartimento regionale competente, non appena le risorse relative all'accordo di coesione saranno rese disponibili per la suddetta operazione (Titolo 5, Tipologia 300).

#### Art. 7.

##### *Servizio di dissalazione delle isole minori*

1. Per far fronte alle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione delle isole minori per i mesi di novembre e dicembre 2024 e al pagamento della rivalutazione tariffaria prevista dai contratti in essere, è autorizzata la spesa di 2.126 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 9, Programma 4).

#### Art. 8.

##### *Bonifica siti contaminati. Piano operativo pluriennale*

1. Al fine di procedere al risanamento ambientale delle aree del territorio regionale che risultano inquinate, con conseguenti rischi sia ambientali sia sanitari, l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità predispose un piano operativo decennale per la bonifica, che contempla per ciascun sito l'esecuzione delle indagini preliminari sui parametri oggetto dell'inquinamento, il piano di caratterizzazione necessario per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio e i necessari interventi di bonifica o di messa in sicurezza nonché le eventuali ulteriori azioni previste dall'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.



2. L'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, sentita la commissione parlamentare competente dell'Assemblea regionale siciliana, stabilisce le modalità e i criteri per la definizione del piano operativo decennale, il cui fabbisogno finanziario complessivo per le finalità del comma 1 sarà articolato su diverse annualità, assegnando priorità agli interventi relativi alle discariche dismesse qualificate siti orfani dal vigente piano regionale delle bonifiche e che non abbiano fruito di precedenti finanziamenti.

3. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1 il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti eroga un contributo a favore dei comuni in cui ricadono i siti potenzialmente inquinati da bonificare inseriti nel piano operativo decennale.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esecuzione delle indagini preliminari e della consequenziale caratterizzazione dei siti potenzialmente inquinati inseriti nel piano operativo decennale del piano regionale delle bonifiche (Missione 9, Programma 1).

#### Art. 9.

##### *Contributi per la rimozione della cenere vulcanica*

1. Per le finalità di cui all'art. 21 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, e per la rimozione della cenere vulcanica nel Comune di Lipari, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, l'ulteriore spesa di 2.100 migliaia di euro, di cui 100 migliaia di euro riservate al Comune di Lipari (Missione 18, Programma 1, capitolo 102021).

#### Art. 10.

##### *Contributo straordinario al Consorzio di bonifica di Siracusa*

1. Al fine di consentire l'estinzione delle procedure esecutive in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e non suscettibili di opposizione nonché di garantire il pagamento delle retribuzioni al personale consortile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 5.129.689,50 euro per l'erogazione di un contributo straordinario in favore del Consorzio di bonifica 10 di Siracusa (Missione 16, Programma 1).

2. Il Consorzio beneficiario di cui al comma 1 è onerato, al momento dei pagamenti, della trasmissione dei relativi atti alla Corte dei conti.

#### Art. 11.

##### *Fondo per la progettazione di opere ed interventi irrigui*

1. Per l'esercizio finanziario 2024 è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) per l'erogazione di contributi in favore dei consorzi di bonifica della Regione al fine di consentire la definizione delle progettazioni di opere ed interventi con finalità irrigue e di bonifica.

2. Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di ripartizione fra i consorzi delle risorse di cui al comma 1.

#### Art. 12.

##### *Interventi di manutenzione straordinaria di opere idriche*

1. In relazione allo stato di calamità naturale da siccità severa nell'intero territorio della Regione, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di opere idriche da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica, salvaguardare gli allevamenti zootecnici, le produzioni delle imprese agricole e garantire sufficienti volumi d'acqua per l'irrigazione delle colture, anche per interventi in favore dei consorzi di bonifica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 10.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

#### Art. 13.

##### *Misure a sostegno dei lavoratori delle aree di crisi complessa*

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis (*Misure a sostegno dei lavoratori delle aree di crisi complessa*). — 1. Per l'erogazione di un'indennità ad integrazione del reddito dei lavoratori delle aree di crisi complessa della Regione, già percettori della mobilità in deroga, è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 15, Programma 3).».

#### Art. 14.

##### *Rete idrica di Caltanissetta*

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi idrica in cui versa la Provincia di Caltanissetta, l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è autorizzato a erogare in favore dell'Assemblea territoriale idrica di Caltanissetta, per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 4.200 migliaia di euro quale contributo per il finanziamento dell'intervento di sostituzione II fase della rete idrica del Comune di Caltanissetta (Missione 9, Programma 4).


#### Art. 15.

##### *Interventi per il comparto apistico regionale*

1. All'art. 51 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: «, nonché con comunicazione della Commissione C/2024/3113 del 2 maggio 2024.»;

b) al comma 4 le parole «784 migliaia» sono sostituite dalle parole «1.500 migliaia».



## Art. 16.

*Interventi in favore delle imprese soggette a misure di prevenzione patrimoniale*

1. Il Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è incrementato di 4.000 migliaia di euro per la costituzione di un plafond destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati a tasso zero in favore delle imprese, comprese le aziende che realizzano le attività di agricoltura sociale, con sede in Sicilia, soggette all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ivi compresi sequestro e confisca (Missione 14, Programma 1). Alle *start-up* operanti nel settore dell'agricoltura sociale può essere concesso un contributo a fondo perduto nella misura massima di 10 migliaia di euro a valere sulle risorse di cui al presente articolo. Gli interventi agevolativi sono finalizzati al risanamento e al rilancio delle imprese, sulla base di piani asseverati, nell'ambito dei processi autorizzativi da parte delle autorità giudiziarie e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

2. Con decreto dell'assessore regionale per l'economia, sentita la commissione parlamentare competente dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità attuative delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Le misure di cui al presente articolo sono attuate entro i limiti e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023.

## Art. 17.

*Trasporto ferroviario regionale*

1. Per le finalità del servizio del trasporto ferroviario regionale, di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni e all'art. 24 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 88.185.200,00 da destinare in favore di Trenitalia in applicazione dell'art. 20, comma 2, dell'atto modificativo del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale locale (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710).

## Art. 18.

*Trasporto ferroviario interregionale*

1. Al fine di aumentare i servizi di trasporto per la Sicilia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 200 migliaia di euro da destinare al servizio di trasporto ferroviario interregionale (Missione 10, Programma 1).

## Art. 19.

*Dotazioni informatiche del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana*

1. Al fine di procedere all'acquisizione e all'aggiornamento delle dotazioni informatiche di ultima generazione al miglior prezzo di mercato del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1).

## Art. 20.

*Prestito d'onore per studenti universitari*

1. La Regione, al fine di concorrere allo sviluppo e alla qualità sociale della comunità regionale e di rendere effettivo anche nell'ambito universitario il diritto allo studio di cui all'art. 34, commi terzo e quarto, della Costituzione, favorisce ed orienta, secondo gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, l'accesso agli studi universitari e la frequenza degli studenti ai corsi universitari. A tal fine prevede un sistema di concessione di prestiti agli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'ambito delle Università aventi sede nella Regione.

2. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* iscrizione al primo anno delle Università, degli istituti universitari nonché degli istituti superiori di grado universitario che rilascino corrispondenti titoli accademici, con sede nella Regione;

*b)* iscrizione agli anni successivi al primo ai corsi universitari di cui alla lettera *a)*, che abbiano conseguito almeno il 50 per cento dei CFU previsti per ciascun anno accademico;

*c)* possesso di un ISEE inferiore ad euro 20.000,00 alla data di presentazione della domanda.

3. Il prestito, erogabile fino ad un massimo di euro 10.000,00, è concesso dagli istituti bancari e di credito che aderiranno a tale iniziativa. Il finanziamento ha durata decennale, con preammortamento sino a un massimo di 5 anni.

4. Gli interessi sul prestito verranno corrisposti, durante il preammortamento, direttamente dalla Regione agli istituti di credito aderenti alla misura attraverso Irfis-Fin-Sicilia S.p.a., su richiesta degli stessi istituti, sino ad un massimo di euro 250,00 annui per richiedente.

5. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono destinate sia a copertura degli oneri di cui al comma 4 sia per la costituzione di un fondo di garanzia sino alla misura massima del 30 per cento della somma finanziata dagli istituti bancari e di credito a ciascun richiedente, a tutela del rischio di prima perdita successivo al decorso del preammortamento. Il fondo copre gli oneri succitati e le relative garanzie sino a concorrenza del *plafond* stabilito, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 10.



6. Ai fini della concessione del prestito gli istituti bancari valutano esclusivamente i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, senza necessità di garanzie patrimoniali o personali da parte di terzi.

7. Il venir meno di una delle condizioni indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 o l'interruzione del corso di studi farà decadere il richiedente dalle agevolazioni concesse, che dovranno essere restituite a partire dall'anno successivo al verificarsi della causa di decadenza.

8. Il prestito verrà restituito, con rate mensili a partire dalla data di conclusione del preammortamento, secondo le modalità stabilite con successivi accordi con gli istituti bancari e di credito o, in presenza di una occupazione lavorativa, con prelievo diretto sul pagamento del relativo salario.

9. Eventuali periodi di esperienza lavorativa retribuita, ed associati alla frequenza dei corsi universitari, potranno essere utilizzati per l'addebito anticipato delle rate mensili ai fini del rimborso anche parziale del prestito.

10. È istituito un tavolo tecnico tra la Regione, Irfis-FinSicilia S.p.a. e ABI Sicilia per la stipula di una convenzione con gli istituti bancari e di credito aderenti all'iniziativa. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'assessore regionale per l'economia, previo parere della commissione «Cultura, formazione e lavoro» dell'assemblea regionale siciliana.

11. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a Irfis-FinSicilia S.p.a., per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 6.000 migliaia di euro per la costituzione di un *plafond* per l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni (Missione 4, Programma 4).

#### Art. 21.

##### *Dipartimento regionale del cerimoniale e dei siti presidenziali*

1. All'art. 38 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 12 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e la spesa annua di 72 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 (Missione 10, Programma 1, capitoli 108001, 108006, 109001), cui si provvede, per il triennio 2024-2026, mediante riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 3, capitolo 215744.».

#### Art. 22.

##### *Nuovo sistema contabile basato sul principio Accrual*

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 le parole «per l'anno 2024» sono soppresse.

2. Per le finalità di cui all'art. 27 della legge regionale n. 25/2024, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, è autorizzata la spesa annua di 135 migliaia di euro, di cui 100 migliaia di euro a titolo di onorario (Missione 1, Programma 3, capitolo 132007) e 35 migliaia di euro a titolo di rimborso spese per trasferta (Missione 1, Programma 3).

#### Art. 23.

##### *Riduzioni di autorizzazioni di spesa*

1. All'art. 13 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 le parole «triennio 2024-2026» sono sostituite dalle parole «biennio 2025-2026»;

*b)* al comma 6 le parole «esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle parole «esercizi finanziari 2025 e 2026».

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2024, di 29.810,00 euro (Missione 4, Programma 6, capitolo 310015).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 25/2024 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2024, di 13.640,00 euro (Missione 4, Programma 6, capitolo 310016).

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 85 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è ridotta, per l'esercizio finanziario 2024, di 2.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 142617).

#### Art. 24.

##### *Fondo pensioni della Regione Siciliana*

1. Le quote relative all'autorizzazione di spesa per le finalità del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, di cui all'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, sono rideterminate in 97.000 migliaia di euro per l'anno 2024, in 21.000 migliaia di euro per l'anno 2025 e in 138.000 migliaia di euro per l'anno 2026 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

#### Art. 25.

##### *Autorizzazioni di spesa*

1. Le autorizzazioni di spesa, di seguito elencate, di cui alla tabella 1, del comma 2, dell'art. 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità specificate, sono incrementate per l'esercizio finanziario 2024 dei seguenti importi:



Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	2024
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.	10.000.000,00
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	10.000.000,00
L.R. 75/1950, ART. 1	14	2	1	2	2	342525	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 343318 E 344128)	1.500.000,00
L.R. 2/2023 ART. 32	14	1	1	2	2	343321	SPESE DOCUMENTATE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE GESTIONI LIQUIDATORIE DEI CONSORZI ASI.	400.000,00
L.R. 44/1985 ART.11	5	1	1	3	2	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.	500.000,00
L.R. 8/2017 ART. 9, COMMA 2, LETT A), B)	12	2	1	6	2	183808	FONDO PER LA DISABILITA' E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI REGIONALI	12.500.000,00
L.R. 20/1999 ART.9	12	4	1	6	2	183726	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".	5.000,00
L.R. N. 9 DEL 07/05/2015, ART. 26; L.R. 9/2020, ART. 14, COMMA 1 L.F. 0/2023 ART. 6, COMMA 3	10	3	1	8	2	476520	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI.	10.064.764,75
LR 19/2005, ART. 27, COMMA 6 - L.R. 9/2021 ART. 86 - L.R.13/2022 ART. 6, COMMA 4 - LR. 2/2023 ART. 6, COMMA 1 E ART. 26, COMMA 36	10	2	1	8	2	476521	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (EX CAP. 478104)	19.566.701,38
L. 388/2000, ART. 135	10	4	1	8	2	478109	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AEREI DI LINEA CON ASSUNZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO.	17.200.000,00
L.R. 18/2022, ART. 1, COMMA 8	16	1	1	10	2	142519	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI SICILIANI E DI PRIMA TRASFORMAZIONE AGRICOLA. GESTIONE DELLA PROMOZIONE E DELL'IMMAGINE DEGLI STESSI SUI MERCATI DI CONSUMO IN ITALIA ED ALL'ESTERO.	1.000.000,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 70	16	1	1	10	2	143336	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.	300.000,00
L.R. 13/2022, ART. 13, COMMA 70	16	1	1	10	2	143337	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.	200.000,00



Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	2024
L.R. 23/1990 ART.6;	16	1	1	10	2	146520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEREOLOGICO SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESSE QUELLE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 14242).	130.000,00
LR 4/1999, ART. 27	13	7	1	11	2	413315	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI RESIDENZA IN FAVORE DEI TITOLARI DI FARMACIE RURALI PRIVATE E SUSSIDIATE AVENTI SEDE NELLE ISOLE MINORI (EX CAP. 42484)	16.304,79
L.R. 8/2023 ART. 22	16	1	2	10	2	542078	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI BONIFICA FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI MITIGAZIONE DEI FENOMENI DI CRITICITÀ IDRICA IN SICILIA	1.000.000,00
L.R. 9/2021 ART. 66, COMMA 3	9	2	1	12	2	443312	TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI PER PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO ED IDRICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152 E S.M.I.	400.000,00
L.R. 9/2021 ART 66, COMMA 1	9	1	2	12	2	842076	OPERE NECESSARIE ED URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI E DI AREE APPARTENENTI AL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO REGIONALE ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI PERICOLANTI, IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DI RECINZIONE E DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA MONITORIA,	700.000,00
L.R. 14/1988 ART.48	9	5	1	12	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	673.603,43
L.R. 98/1981 ART.39-39 BIS	9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	600.000,00
L.R. 9/2021, ART. 70	8	1	1	12	3	447306	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DESTINATO ALLE SPESE PER LA REDAZIONE, REVISIONE E RIELABORAZIONE DEGLI STRUMENTI TERRITORIALI E URBANISTICI DI GOVERNO DEL TERRITORIO, DEI PIANI ATTUATIVI NONCHÉ PER GLI STUDI DI SETTORE DI ALL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2020, N. 19.	675.000,00
L.R. 33/1966	5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA.	350.000,00
L.R. 2/2023 ART. 58	7	1	1	13	2	474102	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELL'AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI, NONCHE' PER L'ESERCIZIO 2021 A FAVORE DEGLI AEREOPORTI DI COMISO E LAMPEDUSA	10.000.000,00
							<b>TOTALE</b>	<b>97.781.374,35</b>

## Art. 26.

*Modifiche ed abrogazioni di norme*

1. All'art. 6, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni le parole «di concerto con l'assessore regionale per l'economia,» sono soppresse.

2. All'art. 91, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, come modificato dall'art. 22, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, dopo le parole «dell'ufficio del commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della regione» sono aggiunte le parole «nonché del Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza



energetica individui la Regione quale autorità competente allo svolgimento delle procedure di compatibilità ambientale di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e successive modificazioni come convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

3. All'art. 24 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 1 e ad attribuire le conseguenziali procedure di rendicontazione ai soggetti attuatori degli interventi individuati, a seguito di accordo quadro, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con il Comune di Agrigento.».

4. All'art. 4, comma 2, lettera *m*), della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, le parole «all'associazione "A.F.I.Pre. S. Marco Saura ODV"» sono sostituite dalle parole «alla cooperativa BenEssere soc. coop. sociale Onlus».

5. Alla tabella 1 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 3/2024 in corrispondenza del rigo 35 nella colonna denominata «beneficiario» le parole «Comune di Maniace» sono sostituite dalle parole «Parrocchia San Sebastiano Martire sita nel Comune di Maniace».

6. All'art. 53, comma 1, lettera *a*) e lettera *b*), della legge regionale n. 3/2024 le parole «alla ricapitalizzazione» sono sostituite dalle parole «per l'aumento di capitale».

7. All'art. 1, comma 2, della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e successive modificazioni le parole «da iscriverne in appositi fondi del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro» sono soppresse.

8. All'art. 1, commi 2, 4, 6 e 10, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 le parole «adottato di concerto con l'assessore regionale per l'economia» sono soppresse.

9. All'art. 1 della legge regionale n. 25/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 5 le parole «nell'anno 2022» sono sostituite dalle parole «nell'anno 2021»;

*b*) al comma 6 le parole «contributo concesso ed erogato dallo Stato per il triennio 2021-2023» sono sostituite dalle parole «contributo concesso dallo Stato nell'anno 2021».

10. All'art. 16 della legge regionale n. 25/2024 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le misure di cui al presente articolo sono attuate entro i limiti e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023.».

11. All'art. 22 della legge regionale n. 25/2024 le parole «che nell'ultimo biennio non sono stati beneficiari di specifici contributi previsti per analoghe finalità da disposizioni normative regionali» sono sostituite dalle parole «che dall'anno 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati individuati da disposizioni legislative regionali, incluse quelle della presente legge, quali destinatari di specifici contributi.».

12. All'art. 39, comma 3, della legge regionale n. 25/2024 le parole «del Dipartimento regionale delle autonomie locali.» sono sostituite dalle parole «del dipartimento regionale delle attività produttive».

13. All'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 25/2024 le parole «fino al 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2024».

14. L'allegato 8 della legge regionale n. 25/2024 è così modificato:

		Importo
Monastero delle sorelle Clarisse Santa Chiara di Alcamo di Alcamo	Interventi di manutenzione straordinaria	- 150.000
Monastero sacro Cuore di Erice	Interventi di manutenzione straordinaria	+ 150.000

15. Alla legge regionale n. 25/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1 dell'art. 37 la cifra «1.744.400,00» è sostituita dalla cifra «1.989.400,00»;

*b*) al comma 1 dell'art. 41 la cifra «1.019.200,00» è sostituita dalla cifra «774.200,00»;

*c*) gli interventi destinati al «Consorzio Piana del Salso di Licata redazione progetto» e al «Consorzio irrigazione Briga Bottesco di Messina» sono trasferiti dall'allegato 6 all'allegato 2.

16. Alla legge regionale n. 25/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1 dell'art. 44 l'importo di 8.555.400 euro è ridotto di 49.000 euro;

*b*) al comma 1 dell'art. 42 l'importo di 5.430.180 euro è incrementato di 49.000 euro;

*c*) all'allegato 9 la riga in corrispondenza del beneficiario «C.S.R. Consorzio Siciliano di Riabilitazione» è soppressa ed inserita nell'allegato 7.

#### Art. 27.


##### Autorizzazioni di spesa

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, Tabella «A», è incrementata, per l'esercizio finanziario 2024, di euro 1.976.546,84 e, per l'esercizio finanziario 2026, di euro 39.000.000,00 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

#### Art. 28.

##### Disposizioni varie

1. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, ad erogare a IRFIS FinSicilia S.p.a. la somma di 30.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4) per la costituzione di un fondo, quale sezione specializzata del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, per la concessione di un contributo di solidarietà a fondo perduto, *una tantum*, nella misura massima di 5.000,00 euro, in



favore di famiglie residenti in Sicilia da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con ISEE inferiore a 5.000,00 euro. I beneficiari del fondo saranno destinati ad attività socialmente utili, tenuto conto del loro stato psico-fisico, in base ad intese con i comuni di residenza. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'assessore regionale per l'economia, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità e i criteri selettivi per l'erogazione del beneficio economico *una tantum*.

2. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a seguito dell'emergenza epidemica da Plasmopara viticola, l'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a erogare, per l'esercizio finanziario 2024, contributi in favore delle aziende agricole a integrazione di quelli previsti dall'art. 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e successive modificazioni, per l'importo di 25.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1). Con decreto dell'assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione.

3. Per l'acquisto di mezzi operativi e di automezzi occorrenti al Corpo Forestale della Regione per le proprie attività istituzionali, ivi comprese le attività di difesa dei boschi dagli incendi e quelle funzionali alle attività di protezione

civile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5). Alla spesa si fa fronte mediante riduzione di 50 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 550064 e di 20 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 550065.


4. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«*b)* per l'esercizio 2024 nel limite massimo di euro 8.000.000,00 e per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 nel limite massimo di euro 5.000.000,00 da destinare come investimenti per l'acquisizione degli automezzi previsti nel redigendo piano di risanamento aziendale (Missione 10, Programma 2).».

5. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.700 migliaia di euro, da iscrivere su apposito fondo dell'assessorato regionale dell'economia (Missione 1, Programma 3), in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti S.p.a. per procedere all'aumento di capitale della società partecipata Ast Aeroservizi S.p.a., prescritto ai sensi del decreto del ministero dei Trasporti e della navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, per il mantenimento delle attività di gestore aeroportuale e di operatore *handling*.

6. Le autorizzazioni di spesa, di seguito elencate, di cui alla tabella 1 del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità specificate, sono incrementate per l'esercizio finanziario 2024 dei seguenti importi:

Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amme.ne	Rubrica	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	2024
L.R. 46/1967 ARTT. 30 E 31	7	1	1	13	2	472538	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514).		1		2.000.000,00
L.R. N. 24 DEL 05/12/2016 ART 6	12	2	1	6	2	183355	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI DI TRASPORTO, DI CONVITTO E SEMI CONVITTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IGIENICO-PERSONALE, COMUNICAZIONE EXTRA SCOLASTICA E AUTONOMIA E COMUNICAZIONE.		1		3.000.000,00
L.R. N. 29/2021 ART 15 COMMA 1	12	2	1	6	2	183384	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE 'ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO		1		5.000.000,00



7. Al fine di consentire il pagamento in favore di IRFIS-FinSicilia S.p.a. del corrispettivo per le istruttorie condotte nei confronti delle imprese femminili, nell'ambito dei finanziamenti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, IV e V bando, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 179.679,20 (Missione 14, Programma 1).

8. Al fine di consentire il pagamento in favore dei componenti delle commissioni di collaudo nominate ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 37 e successive modificazioni per i progetti presentati dalle cooperative giovanili è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 157.099,42 (Missione 14, Programma 1, capitolo 242520).

9. In armonia con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, fino al 31 dicembre 2024, le Camere di commercio della Sicilia, che utilizzino lavoratori a tempo determinato, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato tale personale, qualora lo stesso sia inserito nell'elenco regionale di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per la predetta finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.310.408,99 euro a valere sulle disponibilità impegnate sul capitolo 313319 con D.R.S. n. 1353 del 4 giugno 2024. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025 si provvede con le risorse di cui al fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754). Dall'esercizio finanziario 2027 sino all'esercizio finanziario 2039 è autorizzata la spesa come da tabella che segue (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).


Esercizio Finanziario	Numero soggetti	Totale costo
2024	81	1.310.408,99 €
2025	81	1.310.408,99 €
2026	81	1.310.408,99 €
2027	81	1.310.408,99 €
2028	80	1.291.115,79 €
2029	73	1.149.845,25 €
2030	68	1.081.338,07 €
2031	61	980.101,02 €
2032	54	806.989,38 €
2033	40	612.755,24 €
2034	31	485.991,82 €
2035	25	383.266,42 €
2036	17	245.997,95 €
2037	11	157.758,05 €
2038	6	81.012,66 €
2039	2	29.335,05 €

10. Con decreto del ragioniere generale, su proposta del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa deliberazione della Giunta regionale, sono disposte le conseguenti variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme necessarie a far fronte alle finalità indicate al comma 9, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Missione 20, Programma 3, capitolo 215754. Le Camere di commercio della Sicilia, previa sottoscrizione di un apposito accordo sindacale, sono autorizzate a trasformare i contratti a tempo determinato in essere in contratti a tempo indeterminato, mantenendo lo stesso monte orario lavorativo di ventiquattro ore settimanali.

11. Per le finalità dell'art. 31 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, l'ulteriore spesa di 400 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, capitolo 443324).

12. L'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare aiuti, sotto la forma di ristori per:

a) l'abbattimento o decesso dei capi di bestiame, ovini, bovini e suini, per un importo pari a 1.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1);



b) decremento della produzione di latte, agli allevatori di bovini colpiti dalla «Blue tongue» per un importo pari a 3.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei ristori. Gli aiuti di cui alla lettera a) sono concessi agli allevatori secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di animali abbattuti o deceduti la cui morte sia stata certificata dai dipartimenti veterinari delle Asp; quelli di cui alla lettera b) sono concessi ai produttori di latte che abbiano documentato una riduzione della produzione di latte pari o maggiore del trenta per cento, certificata dai registri di consegna.

13. L'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare aiuti per l'acquisto di vaccini *blue tongue* del siero tipi 8 per un importo pari a 1.500 migliaia di euro per la vaccinazione di ovini e bovini presenti sul territorio della Regione (Missione 16, Programma 1).

14. L'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, al fine di sostenere gli allevamenti colpiti da focolai di brucellosi e tubercolosi, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, a effettuare la spesa di 1.000 migliaia di euro al fine di erogare aiuti per l'acquisto di bovini riproduttori iscritti al libro genealogico, di età non superiore ai 3 anni. L'aiuto andrà a sostenere il 50 per cento del valore di mercato dei riproduttori acquistati facendo riferimento alle tabelle Ismea e sarà erogato proporzionalmente al numero di animali abbattuti per l'acquisto di riproduttori di età inferiori a 3 anni (Missione 16, Programma 1).

15. Per garantire procedimenti snelli ed erogazioni rapide le somme di cui ai commi da 12 a 14 sono concesse nel limite delle risorse finanziarie stanziata previa istanza delle imprese zootecniche in possesso dei requisiti. Le misure di cui ai commi 12, 13 e 14 sono attuate entro i limiti e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2391 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L2391 del 5 ottobre 2023.

16. L'assessorato regionale della salute è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 2024, a riconoscere l'adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale nel rispetto del piano operativo di consolidamento e sviluppo. L'art. 49 della legge regionale n. 3/2024 è abrogato.

17. Per l'esercizio finanziario 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 è incrementata di 2.500 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 102016).

18. Per l'esercizio finanziario 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 25/2024 è incrementata di 1.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 102017).

19. Per l'esercizio finanziario 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 12, della legge regionale n. 25/2024 è incrementata di 2.500 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 102019).

20. Per l'esercizio finanziario 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25/2024 è incrementata di 5.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 102020).

21. All'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 25/2024 dopo le parole «a copertura delle passività inscrite nei predetti piani» sono aggiunte le parole «e o per far fronte alle minori capacità di spesa dei comuni sottoposti ai predetti piani».

22. All'art. 2 della legge regionale n. 25/2024 dopo le parole «della presente legge e ai comuni» sono aggiunte le parole «sempre con popolazione fino a 25.000 abitanti».

23. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 23/2024 è incrementata di 2.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 542085). Per fare fronte agli oneri derivanti dall'incremento di cui al presente comma si provvede mediante riduzione delle risorse disponibili nella Missione 16, Programma 1, capitolo 542087.

24. L'autorizzazione di spesa di cui alla tabella 1 del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2024, per le finalità di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2024, di 3.000 migliaia di euro (Missione 4, Programma 3, capitolo 772040). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella 1 del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2024, per le finalità di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni (Missione 4, Programma 6, capitolo 372555).

#### Art. 29.

##### *Variazioni al bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella «A» e tabella «B», comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

#### Art. 30.

##### *Norme finanziarie*

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, pari a complessivi euro 618.666.997,73 per l'esercizio finanziario 2024 ed euro 5.207.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 ed euro 44.207.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2024 mediante le variazioni apportate in incremento ai titoli e tipologie ed in riduzione alle Missioni e Programmi di cui alle annesse Tabelle A e B alla presente legge, pari rispettivamente ad euro 514.430.918,79 ed euro 104.238.078,94;



b) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 mediante le variazioni apportate in riduzione alle Missioni e Programmi di cui all'annessa Tabella B alla presente legge pari rispettivamente ad euro 5.207.000,00 ed euro 44.207.000,00.

Art. 31.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 novembre 2024.

SCHIFANI

*Assessore regionale per l'economia: DAGNINO*

*(Omissis).*

**24R00407**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-023) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 6 0 7 \*

€ 3,00

